



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

Statuti generali della Pontificia Università Gregoriana

Approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica
il 17 gennaio 2008 ed emendati il 17 marzo 2016

D. G.



1583

N. 806/1979.....



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS) lectis perpensisque **STATUTIS GENERALIBUS PONTIFICIÆ UNIVERSITATIS GREGORIANÆ**, ad normam art. 7 § 3 Constitutionis Apostolicæ «Sapientia christiana» accurate recognitis, eadem **rata habet atque approbat**; omnibusque ad quos pertinet districte præcipit ut, quæ iisdem definiuntur ac statuuntur, ad effectum fideliter adducant; ceteris servatis de iure servandis.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XVII mensis Ianuarii, a. D. MMVIII.

Luca Col. F. Col.

PRÆFECTUS

A. Vincentius Zan'

SUBSECRETARIUS

PROEMIO STORICO

Sant'Ignazio di Loyola pose le basi della Pontificia Università Gregoriana, istituendo, nel 1551, una Scuola di grammatica, d'umanità e dottrina cristiana, gratis, denominata per molti secoli Collegio Romano.

Nel 1552 **Giulio III** concesse al Preposito Generale, o, per licenza da questi data, a chiunque dei futuri Prepositi o Rettori dei Collegi, la facoltà e la licenza di conferire gradi accademici agli studenti gesuiti del Collegio Romano¹. **Paolo IV** nel 1556, primo anno del suo pontificato², rinnovò oralmente la medesima facoltà e licenza per tutti gli studenti, senza lasciare alcun documento scritto a riguardo a causa della sua morte. Il suo successore, **Pio V**, affinché non sussistesse alcun dubbio sulla concessione già elargita, nello stesso anno 1566 decretò che le facoltà concesse acquistassero pieno vigore e fossero redatte per scritto estendendone la validità alla data della concessione del suo predecessore³.

Ma il "fondatore e protettore" dell'Università Gregoriana è considerato **Gregorio XIII**, che eresse dalle fondamenta una nuova sede del Collegio Romano, solennemente inaugurata nel 1584 e la accrebbe di benefici e privilegi, estendendoli a qualunque collegio di studi della Compagnia di Gesù, nei quali venivano coltivati gli studi di filosofia e teologia⁴. Gli stessi privilegi, nel 1607, furono nuovamente confermati e sanciti da **Paolo V**⁵.

Per tre secoli i professori della Compagnia di Gesù condussero il Collegio Romano con grandi meriti e ampi riconoscimenti. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia di Gesù ad opera di Clemente **XIV**, la Sede Apostolica decise di affidare in gestione al clero diocesano il Collegio Romano.

Restaurata la Compagnia di Gesù nel 1814 da **Pio VII**, il Collegio Romano non fu restituito alla Compagnia di Gesù se non nell'anno 1824, tempo in cui **Leone XII** lo affidò alla Compagnia di Gesù e rinnovò generosamente il conferimento di tutti i diritti e i privilegi che prima della soppressione erano stati concessi al Collegio⁶.

Nel 1870 le scuole di lettere e nel 1873 anche le scuole di filosofia e di teologia furono espulse dalla autorità civili dalle sedi del Collegio Romano, ma il Collegio proseguì ad esercitare le sue attività nelle sedi del Palazzo Borromeo (oggi Collegio di *San Roberto Bellarmino*). **Pio IX**, che pubblicamente con parole amare si era lamentato della requisizione⁷, benignamente nello stesso anno 1873 dispose che il nostro ateneo, invece che Collegio Romano, assumesse ufficialmente la denominazione di Pontificia Università Gregoriana⁸.

Nell'ultimo secolo, sia per il numero degli studenti che per la varietà crescente delle scuole, degli istituti e delle facoltà, la Pontificia Università Gregoriana richiedeva una sede più ampia e più degna, che, per volontà di **Pio XI**⁹, eretta presso il Colle del Quirinale in Piazza della Pilotta, fu inaugurata il 6 novembre del 1930 in modo solenne e le fu riconosciuto espressamente uno statuto particolare nei Patti Lateranensi¹⁰.

In seguito lo stesso **Pio XI** "... *ut vera, perfecta pleneque ad temporum necessitates accommodata studiorum omnium ecclesiasticorum Universitas evadat*" dispose e decretò che il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale fossero consociati alla nostra Università, in modo da costituire una sola Università Pontificia degli studi ecclesiastici, disponendo tuttavia che entrambi gli Istituti, il Biblico e l'Orientale, fossero autonomi dal punto di vista giuridico¹¹. Inoltre "*singularibus*

¹ Cf. Lettera Apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ott. 1552.

² Cf. A.S.V. Reg. Suppl. 2872, fol. 121v-122r e LETURIA - ALDAMA, ARSI 22 (1953) 550-554.

³ Cf. Lettera Apostolica. *Attendentes proinde*, 17 gen. 1566.

⁴ Cf. Cost. Apost. *Quanta in vinea*, 7 mag. 1578.

⁵ Cf. Lettera Apostolica *Provisionis nostrae*, 10 feb. 1607.

⁶ Cf. Lettera Apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 mag. 1824.

⁷ Cf. Enc. *Etsi multa luctuosa*, 21 nov. 1873.

⁸ Cf. Supplica "pro gratia et sola signatura", 2 dic. 1873. Cfr APUG, Fond. Univ.

⁹ Cf. Lett. *Quantas curas*, 31 luglio 1922, e Lett. *Ea inter opera*, 5 maggio 1924.

¹⁰ Cf. AAS 21 (1929) 217.

¹¹ Cf. M. p. *Qoad maxime*, 30 sett. 1928.

*prorsus peculiaris subiectionis a vigilantiae nexibus attentis, quibus Gregoriana Universitas Apostolica huic Sedi ita iugiter devicta est, atque etiam nunc, si unquam alias devincitur, ut Universitatem plenissime iure et nomine Pontificiam compellendam esse palam dixerimus" decretò "ut Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalis, Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus pro tempore Praefectus, praedictae Pontificiae Universitati Gregoriana ac Pontificiis Biblico et Orientali Institutis cum eadem consociatis, Magnus Cancellarius iam nunc atque in posterum sit"*¹². Dal 1993, però, per volontà di Giovanni Paolo II, il Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale è il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali¹³.

Ai nostri giorni **Benedetto XVI**, nel discorso tenuto nella sede dell'Università il 3 novembre 2006 di nuovo ha confermato l'affidamento dell'Università Gregoriana alla Compagnia di Gesù da parte della Sede Apostolica e il posto primario che essa deve avere nelle priorità della Compagnia di Gesù, come istituzione di grande importanza per la Chiesa universale e le Chiese particolari¹⁴.

Non è trascurabile per la verità la considerazione che, nel corso di più di quattro secoli, tra gli alunni che frequentarono le scuole del Collegio Romano e dell'Università Gregoriana, 21 sono stati elevati alla santità, 46 sono stati proclamati beati, e sedici sono stati elevati al soglio pontificio; tra gli alunni si annoverano 62 Cardinali e 936 Vescovi, distribuiti su tutta la terra. Risulta difficile il computo esatto del numero dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici che hanno conseguito un grado accademico, dal momento che l'Università, dal 1553, anno della sua fondazione, rilascia circa 500 gradi accademici attraverso sei facoltà, tre istituti e quattro centri di studio.

¹² Cf. Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giu. 1932.

¹³ Cf. Rescr. 31 mag. 1993.

¹⁴ Cf. *Osser. Rom.*, 4 nov. 2006.

Titolo Primo

Natura della Pontificia Università Gregoriana

ART. 1 - Identità dell'Università

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana è un istituto di studi superiori concernenti le discipline sacre e quelle a loro connesse, iniziata a Roma da S. Ignazio di Loyola nell'anno 1551 e arricchita da Giulio III e Paolo IV con la facoltà di conferire gradi accademici¹⁵. Gregorio XIII ha contribuito all'erezione e all'edificazione della sua sede¹⁶ e in seguito molti Pontefici Romani la hanno confermata e le hanno concesso grazie speciali¹⁷. Restaurata la Compagnia di Gesù, Leone XII le ha affidato l'Università¹⁸ e il B. Pio IX ha disposto che in futuro essa fosse chiamata "Pontificia Università Gregoriana"¹⁹.
- § 2. Per disposizione di Pio XI²⁰ sono consociati all'Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale, anch'essi affidati alla Compagnia di Gesù, con le rispettive Facoltà ecclesiastiche, rette dai propri Statuti.

ART. 2 - Diritto di conferire gradi accademici

- § 1. Fin dalla sua istituzione, l'Università Gregoriana gode del diritto, più volte confermato dai Pontefici Romani, di conferire gradi accademici per autorità della Sede Apostolica, diritto che viene esercitato a norma degli Statuti dell'Università e delle diverse Facoltà.
- § 2. Inoltre l'Università, per propria autorità, ha diritto di istituire e conferire anche altri titoli, per se stessa o attraverso le Facoltà, a norma dei Regolamenti dell'Università²¹.

ART. 3 – Legame particolare con la Santa Sede

- § 1. Poiché affidata alla Compagnia di Gesù, il cui fine istituzionale è "servire Dio e la Chiesa, sua Sposa, sotto il Pontefice Romano"²², l'Università Gregoriana è una istituzione accademica legata in modo particolare alla Sede Apostolica²³, nella quale gli studi sono coltivati "con riverenza, amore e fedeltà verso la cattedra di S. Pietro"²⁴ a servizio di tutte le chiese²⁵.

¹⁵ Cf. Giulio III, Lettera Apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ottobre 1552; Paolo IV, Motu Proprio *Attendentes proinde*, 17 gennaio 1556 (A.S.V. Reg. Suppl. 2872, fol. 121v-122r; ARSI Instit. 222, fol. 285r-286v; cf. P. LETURIA-A.M. ALDAMA, *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 22 (1953) 550-554 e Lett. Apost. *Exponi nobis super*, 19 agosto 1561.

¹⁶ Cf. M.p. *Ad futuram*, settembre 1581 (A.S.V., Sect. Brevium, vol. 50).

¹⁷ Cf. soprattutto Pio IV, Lettera Apostolica *Exponi nobis* 19 agosto 1561; Pio V, Lettera Apostolica *Aequum reputamus*, 17 gennaio 1566 e Lettera Apostolica *Cum Litterarum studia*, 10 marzo 1571; Gregorio XIII, Cost. Apost. *Quanta in vinea*, 7 maggio 1578; Paolo V, Lettera Apostolica *Provisionis nostrae*, 10 febbraio 1607; Leone XII, Lettera Apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 maggio 1824; Pio IX, Enciclica *Etsi multa luctuosa*, 21 novembre 1873; Pio IX, Suppl. "pro gratia sola signatura", 4 dicembre 1873 (cf. APUG, Fond. Univ.); Leone XIII, Lettera Apostolica *Dolemus inter alias*, 13 luglio 1886 (ASS 19, 1886, 24); Pio XI, Motu Proprio *Quod maxime*, 30 settembre 1928 (AAS 20, 1928, 309), Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932 (AAS 24, 1932, 267), Lettera Apostolica *Paterna caritas*, 12 marzo 1933 (AAS 25, 1933, 245); Pio XII, Lettera *Opportuno sane consilio*, 12 agosto 1953 (AAS 35, 1953, 658-664), Giovanni XXIII, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 18 gennaio 1959 (*Osser. Rom.*, 19-20 gennaio 1959), Paolo VI, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 12 marzo 1964 (*Osser. Rom.*, 14 marzo 1964); Giovanni Paolo II, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 15 dicembre 1979 (*Osser. Rom.*, 17-18 dicembre 1979); Benedetto XVI, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 3 novembre 2006 (*Osser. Rom.*, 4 novembre 2006).

¹⁸ Cf. Leone XII, Breve *Cum multa in Urbe*, 17 maggio 1824.

¹⁹ Cf. Pio IX, Supplica "pro gratia et sola subscriptio", 4 dicembre 1873 (cf. nota 17).

²⁰ Cf. Pio XI, Motu proprio *Quod maxime*, 28 settembre 1928 (AAS 20, 1928, 309).

²¹ Cf. Reg., art. 73.

²² Cf. Formula dell'Istituto, 1 MHSI, Cost. I, 375.

²³ Cf. Decr. S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, 22 febbraio 1924 (cf. Arch. S. Cong. de Sem. et Stud. Univ., Fondo Università – Università Gregoriana, Prot.N.83/24).

²⁴ Cf. Pio XI, Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum* (cf. nota 17).

²⁵ Cf. Giovanni Paolo II, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 15 dicembre 1979 (*Osservatore Romano*, 17-18 dicembre 1979. Cf. nota 17).

§ 2. Il Romano Pontefice, per mezzo del Cardinale Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che svolge la funzione di Gran Cancelliere, sovrintende egli stesso all'Università e ne nomina il Magnifico Rettore²⁶.

§ 3. L'Università Gregoriana, vista la sua relazione con la Sede Apostolica, gode di speciali diritti che sono stati sanciti nei Patti Lateranensi²⁷.

ART.4 - Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù

§ 1. La Compagnia di Gesù, accettando con gratitudine l'affidamento dell'Università Gregoriana concessole dalla Sede Apostolica, adempie con particolare cura la missione ricevuta, e ne risponde davanti alla Chiesa²⁸.

§ 2. A motivo di questo affidamento, lo spirito ignaziano pervade la vita e l'attività accademica dell'Università²⁹. Di conseguenza:

- a) il Vice-Gran Cancelliere dell'Università è il Presposito Generale della Compagnia di Gesù che, assistito dai suoi consiglieri, esercita le sue funzioni a norma degli *Statuti dell'Università*³⁰;
- b) il Rettore, i Vice Rettori, i Decani e la maggior parte dei professori assegnati stabilmente all'Università devono essere membri della Compagnia di Gesù;
- c) la Compagnia di Gesù destina un numero sufficiente dei propri membri alle cariche dell'Università³¹;
- d) i membri della Compagnia di Gesù, in quanto tali, sono destinati o rimossi dall'Università dal Padre Generale;
- e) inoltre la Compagnia di Gesù attribuisce e cede all'Università l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione dei beni temporali ad essa pertinenti a norma del diritto proprio della stessa Compagnia.

ART. 5 – Personalità giuridica, ecclesiastica e civile

§ 1. In quanto istituita dall'autorità Apostolica, l'Università Gregoriana gode di propria personalità canonica, riconosciuta anche civilmente³², ed è retta a norma del diritto canonico comune vigente, delle disposizioni contenute nella Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dei suoi *Regolamenti*, dei propri *Statuti* approvati dalla Sede Apostolica e dei *Regolamenti dell'Università* istituiti per propria autorità.

§ 2. Ciò che non è stabilito espressamente negli *Statuti* e nei *Regolamenti dell'Università* deve essere interpretato alla luce di quanto prescritto nella Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e nei suoi *Regolamenti*.

§ 3. Per le questioni accademiche o disciplinari che esulano dalla propria competenza, l'Università dipende dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per tutto ciò che riguarda le questioni amministrative, l'Università è retta tanto dalla legge canonica che da quella civile dello Stato Italiano e dalle Costituzioni della Compagnia di Gesù.

§ 4. In riferimento alla legislazione civile vigente, l'Università è un ente senza fini di lucro (ente no-profit)³³.

§ 5. La Sede legale dell'Università Gregoriana è Piazza della Pilotta 4, cap 00187, Roma.

²⁶ Cf. Pio XI, Lettera Apostolica *Gregorianum Studiorum* (cf. nota 17).

²⁷ Cf. Trattato tra la S. Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art.16 (Cf. AAS 21, 1929, 217).

²⁸ Cf. Leone XII, Pio XI e Benedetto XVI (cf. nota 17).

²⁹ Cf. Pio XI (cf. nota 17).

³⁰ Cf. Congr. Gen. S.I. XXXI, decr. 31; e Congr. Gen. SI XXXIV, decr. 22.

³¹ Cf. Benedetto XVI, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 3 novembre 2006 (*Osser. Rom.* 4 novembre 2006).

³² Cf. Decr. del Ministro per la Giustizia e per gli Affari del Culto del Regno d'Italia, 26 aprile 1924, di cui l'originale è conservato nella stessa sede dell'Archivio del Ministero (Divis. 7, sez. I, ecc. 426; Rom 13393). Trattato tra la S. Sede e l'Italia, art. 16 (cf. nota 27).

³³ Cf. Legge 222/1985 del 16 dicembre 1985

ART. 6 – Relazioni Internazionali e Nazionali

- § 1. L'Università Gregoriana, la cui missione fin dalla sua istituzione è stata quella di formare studenti provenienti da tutte le Nazioni, riconferma oggi la propria vocazione universale che richiede internazionalità del proprio corpo docente, presenza nelle associazioni universitarie e relazioni accademiche e culturali con altre Università disseminate nel mondo.
- § 2. Per desiderio del suo Fondatore che ha voluto istituirla vicino alla Sede Apostolica, l'Università Gregoriana ha sede a Roma, centro della cristianità, e privilegia i rapporti con gli organi centrali della Chiesa e la Chiesa di Roma.
- § 3. Per garantire una migliore formazione dei propri studenti e promuovere i valori culturali cristiani, cura attentamente le relazioni con le altre Università, gli Atenei e le Istituzioni civili romane impegnate nell'ambito dell'arte, della cultura e dell'economia.

ART. 7 – Relazione con i Collegi

- § 1. Poiché la formazione integrale dei chierici esige una preparazione non solo scientifica ma anche umana, spirituale e pastorale, l'Università Gregoriana considera il suo compito complementare all'attività formativa dei Collegi.
- § 2. Si ritiene quindi necessaria una collaborazione attiva tra i formatori nei Collegi e i professori dell'Università per il bene degli studenti. Tale collaborazione si realizza in gran parte attraverso l'Associazione dei Rettori (ARPUG) e la presenza dei suoi legittimi rappresentanti nel Senato Universitario a norma dell' art. 28, § 2. f.

Titolo Secondo

Fine della Pontificia Università Gregoriana

ART. 8 - Fine proprio

- § 1. L'Università Gregoriana, fedele sia al mandato della Sede Apostolica, che alle proprie tradizioni secolari e ai principi stessi della Compagnia di Gesù riguardo l'apostolato intellettuale³⁴, intende servire la Chiesa Universale tramite un'opera di formazione intellettuale di coloro che in futuro, secondo la propria vocazione e la propria missione, saranno chiamati ad annunciare il Vangelo con la parola e la vita, assumendo incarichi a servizio della Chiesa come anche della società.
- § 2. Tutte le iniziative e le attività dell'Università Gregoriana intendono promuovere i valori indicati dalla Chiesa alla luce della rivelazione, della fede e della comprensione più profonda del patrimonio della sapienza cristiana. Tali valori sono :
- a. la dignità della persona umana e del creato;
 - b. la dimensione sociale della fede, fonte di carità, pace, verità e giustizia;
 - c. il dialogo con il mondo della cultura e della scienza;
 - d. l'ecumenismo e il dialogo con le altre religioni.
- § 3. Gli studi dell'Università Gregoriana, che all'inizio erano riservati ai soli chierici e che, ancora oggi, sono rivolti in special modo ad essi, affinché siano preparati ad assumere le diverse funzioni pastorali, sono comunque aperti anche ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, delle Società di Vita Apostolica non clericali e ai laici, che oggi assumono all'interno della Chiesa un ruolo sempre più importante nella proclamazione della Parola di Dio³⁵.

ART. 9 - Qualità della ricerca e della docenza

- § 1. L'Università Gregoriana, mantenendo fedelmente con la dovuta libertà l'ossequio al Magistero della Chiesa, favorisce la ricerca scientifica, affinché le scienze sacre, e quelle ad esse connesse, siano approfondite e le nuove questioni del tempo presente siano considerate alla luce della Rivelazione ed esposte in modo adeguato alle diverse culture³⁶.
- § 2. Poiché l'insegnamento, specialmente nei cicli superiori, deve essere frutto della ricerca scientifica elaborata dai docenti stessi³⁷, questi ultimi non devono mai trascurare tale compito primario. Le autorità accademiche da parte loro devono concedere il tempo e i sussidi necessari per assolvere tale dovere.
- § 3. La funzione dei docenti, esercitata in questa Università in virtù del mandato ricevuto dall'autorità ecclesiastica competente³⁸, deve distinguersi tanto per la dottrina impartita quanto per una pedagogia adattata con una specifica metodologia alle diverse materie.
- § 4. Per promuovere la ricerca vengono promossi speciali gruppi di lavoro, convegni, riviste e collane scientifiche sia all'interno delle Facoltà sia comuni a tutta l'Università. Le iniziative che riguardano una sola Facoltà, vengono proposte dal Consiglio di Facoltà e approvate dal Rettore; quelle invece inerenti l'Università nel suo insieme vengono approvate dal Rettore con il consenso del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Interdisciplinarietà

Affinché ci sia una sempre più accurata ricerca in ogni area disciplinare e una risposta sempre più efficace alle nuove sfide e ai nuovi stimoli della cultura moderna, è necessario favorire l'interdisciplinarietà e le relazioni tra i docenti e gli studiosi di altre discipline, non solo all'interno dell'Università Gregoriana, ma di ogni altra Università³⁹.

³⁴ Cf. Congregazione Generale S.I. XXXIII, decr. 1, n. 44.

³⁵ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, Proemium, ad V (AAS, 71, 1979).

³⁶ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, Proemium, ad III.

³⁷ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, art. 39.

³⁸ Cf. CIC cann. 812 e 818.

³⁹ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, Proemium, ad III.

ART. 11 - Formazione intellettuale

- § 1. Secondo la propria tradizione, l'Università Gregoriana, nell'esercizio della propria opera di formazione intellettuale, è fedele ai principi della pedagogia ignaziana, che mira alla formazione integrale della persona libera e responsabile. Per questo motivo privilegia lo studio sistematico della materia, l'assimilazione della dottrina piuttosto che la molteplicità delle conoscenze, la relazione personale tra docenti e studenti e la mutua connessione tra esperienza e conoscenza.
- § 2. Nella consapevolezza che “la divisione tra fede e cultura è un ostacolo non lieve all'evangelizzazione”⁴⁰, l'Università Gregoriana ha cura che gli studenti, nel corso degli studi, acquisiscano una sintesi armonica tra fede, ragione e cultura.
- § 3. I rapidi cambiamenti culturali e tecnologici, il progresso delle scienze e delle discipline sacre e i nuovi documenti emanati dal Magistero, esigono che gli studenti siano consapevoli della necessità di una formazione continua e permanente. L'Università Gregoriana offre loro gli strumenti adatti a perseguire questo fine.

ART. 12 - Formazione integrale

La formazione integrale della persona richiede una formazione anche umana, spirituale e pastorale che la maggior parte degli studenti acquisisce nel Collegio o nelle comunità dove risiede e rispetto alla quale l'Università svolge un ruolo sussidiario. Tuttavia essa offre agli studenti strutture e proposte che permettano loro di ricevere i sacramenti, coltivare la propria vita spirituale, soprattutto attraverso la direzione spirituale e gli esercizi spirituali ignaziani, e sviluppare il senso dell'universalità e della solidarietà.

⁴⁰ Cfr. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, Proemium, ad I.

Titolo Terzo

Struttura dell'Università Gregoriana

ART.13 - Pluralità degli organi accademici

- § 1. L'Università Gregoriana è composta da diverse Facoltà ecclesiastiche erette dalla Sede Apostolica tra le quali sono di primaria importanza per la loro particolare natura, e per il valore che hanno all'interno della Chiesa, la Facoltà di Teologia⁴¹, la Facoltà di Diritto Canonico⁴², la Facoltà di Filosofia e la Facoltà della Storia e dei Beni Culturali della Chiesa⁴³.
- § 2. All'interno dell'Università esistono altre Facoltà, Istituti e Centri Accademici, che coltivano le discipline connesse con la Rivelazione Cristiana ed altre che contribuiscono grandemente all'opera di evangelizzazione; tutti sono elencati nel *Regolamento Generale dell'Università*⁴⁴.
- § 3. Tutto quanto stabilito negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università* riguardo le Facoltà, i Decani e i Consigli vale anche per gli Istituti e i Centri, i loro Presidi, i Direttori e i Consigli, eccetto i casi in cui non sia stato disposto diversamente o la natura delle circostanze non richieda altrimenti.

ART. 14 - Facoltà

- § 1. La Facoltà è la struttura accademica eretta canonicamente dalla Santa Sede⁴⁵, che coltiva e trasmette la conoscenza di una qualche determinata disciplina, con il diritto di conferire i gradi accademici canonici per autorità della stessa Sede Apostolica.
- § 2. La Facoltà è governata da un Decano, nominato secondo l'art.32, § 1, assistito dal Consiglio dei Decani, dal Consiglio di Facoltà, dal Consiglio degli Ordinari e dal Consiglio dei Professori, a norma degli *Statuti* e del *Regolamento Generale dell'Università*⁴⁶ e *delle Facoltà*.

ART. 15 - Istituto

- § 1. L'Istituto è una struttura accademica eretta dalla Sede Apostolica⁴⁷, che promuove le attività di ricerca e di insegnamento in vista di una certa specializzazione o per l'acquisizione di particolari capacità professionali.
- § 2. Secondo la sua specifica fisionomia approvata dalla Sede Apostolica, l'Istituto gode di una propria autonomia o è annesso ad una qualche Facoltà e conferisce quei gradi accademici e quei titoli che gli è stato concesso di rilasciare.
- § 3. L'Istituto è governato dal Preside, nominato secondo l'art. 32 § 1, assistito dai Consigli, a norma degli *Statuti* e del *Regolamento Generale dell'Università*⁴⁸ e *dell'Istituto*.

ART. 16 - Centro Interdisciplinare

- § 1. Il Centro Interdisciplinare è una struttura accademica, istituita dal Rettore, sentiti i Decani implicati e con il consenso del Consiglio Direttivo, dove si coltivano sia le attività di docenza che quelle di

⁴¹ Giulio III, in data 22 ottobre 1552, concesse al Preposito Generale della Compagnia di Gesù il diritto di conferire gradi accademici in Teologia e Filosofia agli studenti del Collegio Romano, diritto che Pio IV estese agli studenti anche esterni, in data 16 febbraio 1561 (cf. nota 15).

⁴² Pio IX, con Decreto della S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, in data 16 agosto 1876, generosamente approvò l'erezione di una Facoltà di Diritto Canonico nell'Università Gregoriana. Leone XIII confermò questa concessione e la ratificò. (Cf. Lettera apostolica *Romani Pontifices*, 29 luglio 1896).

⁴³ Pio XI, con Decreto della S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, il 6 agosto 1932 eresse canonicamente la Facoltà di Storia Ecclesiastica; la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con decreto del 28 aprile 2005, ha eretto una nuova Facoltà, denominata Facoltà della Storia e dei Beni Culturali della Chiesa.

⁴⁴ Cf. Reg., art. 4, §2.

⁴⁵ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, art. 2 (cf. nota 35).

⁴⁶ Cf. Reg., artt. 46-51.

⁴⁷ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, art. 2.

⁴⁸ Cf. Reg. artt. 46-51.

ricerca con un carattere interdisciplinare per quei contenuti ritenuti di maggiore importanza per l'attualità della Chiesa e della società.

- § 2. I Docenti del Centro sono sia coloro che sono inviati dal Decano della propria Facoltà, sia gli Incaricati o gli Invitati che pertengono al Centro stesso.
- § 3. La Direzione del Centro è affidata ad un Direttore come disposto dall'art.34, in stretto collegamento con i Decani implicati, ai quali compete la responsabilità di sostenere e promuovere le attività accademiche del Centro.
- § 4. Il Centro offre un programma di studi per ottenere il Diploma o conseguire il Master. I Titoli possono essere conferiti sia per facoltà concessa dalla Sede Apostolica, sia per autorità propria della stessa Università.
- § 5. Il Rettore, sentiti i Decani implicati e con il consenso del Consiglio Direttivo, può sopprimere il Centro, qualora col trascorrere del tempo, venga meno l'importanza delle questioni da trattare.

ART. 17 - Centro di Ricerca

- § 1. Il Centro di Ricerca è una struttura accademica, istituita dal Rettore con il consenso del Consiglio Direttivo, dove si coltivano le attività di ricerca e si promuovono pubblicazioni e convegni, riguardanti le questioni giudicate di grande valore per la vita della Chiesa e della società.
- § 2. La Direzione del Centro è affidata ad un Direttore, come disposto dall'art. 35.
- § 3. I membri del Centro, nominati a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁴⁹, curano l'attività di ricerca e promozione, sotto la guida diretta del Direttore.
- § 4. Il Rettore, con il consenso del Consiglio Direttivo, può sopprimere il Centro, qualora col trascorrere del tempo venga meno l'importanza delle questioni da trattare.

ART. 18 - Dipartimento

- § 1. Il Dipartimento è una struttura accademica che, su proposta del Consiglio dei Professori, come disposto nell'art. 39, § 2, b. sentito il suo Consiglio, il Rettore può istituire all'interno di ciascuna Facoltà affinché venga incoraggiata in modo particolare una specifica area di docenza o di ricerca e gli studenti ricevano un attento aiuto individuale. Il Rettore, su proposta dello stesso Consiglio di cui art 39, § 2, b.e sentito il suo Consiglio, può sopprimere un dipartimento.
- § 2. I docenti dei Dipartimenti sono assegnati alla Facoltà alla quale lo stesso Dipartimento appartiene.
- § 3. Presiede il Dipartimento un Moderatore di cui all'art. 33.

⁴⁹ Cf. Reg., art. 58, § 2.

Titolo quarto

Governo dell'Università Gregoriana

**PARTE PRIMA
GOVERNO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ**

**SEZIONE A:
AUTORITÀ PERSONALI DI TUTTA L'UNIVERSITÀ**

ART. 19 - Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere ha le funzioni descritte nella Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*⁵⁰, nei suoi *Regolamenti*⁵¹ e negli *Statuti* della Università. Le esercita, per quanto attiene le attività ordinarie, per il tramite del Vice Gran Cancelliere, riservandosene la supervisione generale.

ART. 20 - Vice Gran Cancelliere

§ 1. Oltre ai diritti e ai doveri che competono al Preposito Generale della Compagnia di Gesù, a norma dell'art. 4. §. 2, a. e dell'art. 71, §. 1, in qualità di Vice Gran Cancelliere e fatte salve le competenze del Gran Cancelliere:

- a. ha il diritto e il dovere di proporre gli orientamenti generali dell'Università per tutto ciò che riguarda l'aspetto scientifico, didattico e pastorale;
- b. è custode e interprete degli *Statuti dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti*;
- c. presenta tre nomi alla Sede Apostolica per la nomina del Rettore;
- d. nomina i Vice Rettori su proposta del Rettore;
- e. approva i Decani che saranno nominati dal Rettore;
- f. ottenuto il *Nulla Osta* della Sede Apostolica, nomina i professori Straordinari conferendo loro il mandato canonico⁵² e nomina con la propria autorità gli Ordinari; può altresì sospendere o dimettere ambedue dal ruolo di docente a norma dell'art. 51. § 1;
- g. a norma dell'art. 62 approva il conferimento del Dottorato "ad honorem";
- h. dirime ogni conflitto di competenza e attribuzione tra diverse autorità o organi dell'Università;
- i. riceve i ricorsi contro gli atti emessi dalle autorità universitarie, indaga sulla loro legittimità, dichiara nulli o abroga quelli illegittimi, o, qualora sanabili, li sana;
- j. ha il diritto di proporre, attraverso il Rettore, questioni da discutere o decidere nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio di Facoltà o da trattarsi nel Senato;
- k. secondo la procedura stabilita negli *Ordinamenti* della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, art. 22, §§ 2 e 3, ha la potestà di sospendere o dimettere i Professori per cause gravi, specialmente di carattere dottrinale;
- l. se lo ritiene opportuno, ha il diritto di istituire una ispezione economica della Università;
- m. approva il preventivo economico dell'Università e le tasse degli studenti;
- n. invia ogni tre anni alla Congregazione per l'Educazione Cattolica una relazione sullo stato dell'Università.

§ 2. Può esercitare tali funzioni di persona o delegarle.

ART. 21 - Rettore

§ 1. Il Rettore, che deve essere membro della Compagnia di Gesù, viene nominato dal Romano Pontefice a norma del § 8 del presente articolo.

⁵⁰ Cf. Cost. Apost. *Sapientia Christiana*, art. 12 (cf. nota 35).

⁵¹ Cf. *Ordinationes* Congr. pro Institutione Cattolica ad Const. Apost. *Sapientia Christiana* rite exequendam art. 18 (AAS 71, 1979).

⁵² Cfr. CIC cann. 812 et 815.

- § 2. In virtù del suo ufficio, gode della potestà ordinaria di governare l'Università che egli stesso presiede e la rappresenta legalmente davanti alle autorità ecclesiastiche e civili.
- § 3. È compito del Rettore governare l'Università in modo tale che, secondo quanto stabilito dalla Chiesa e dalla Compagnia di Gesù rispetto alle Università, promuova efficacemente l'unità di intenti, lo sviluppo dell'Università, la collaborazione tra le diverse Facoltà e un costante adeguamento dei programmi alle mutate condizioni dei tempi.
- § 4. Le principali funzioni del Rettore sono:
- a. curare attentamente le relazioni dell'Università con la Sede Apostolica, la Chiesa locale, la Compagnia di Gesù e le altre Università;
 - b. promuovere la valutazione continua delle attività e degli obiettivi dell'Università;
 - c. firmare a nome dell'Università le convenzioni con altre Istituzioni e, a norma dell'art. 27. § 5. c. assumere gli oneri economici e giuridici che ne derivano;
 - d. provvedere all'amministrazione temporale ed economica di tutta l'Università, a norma dell'art. 71. §§ 4 e 5;
 - e. istituire e sopprimere i Centri Interdisciplinari e i Centri di Ricerca a norma degli art. 16 § 1 e 17 §§ 1 e 4, e nominarne i Direttori, a norma degli art. 34, § 1 e 35;
 - f. istituire e sopprimere i Dipartimenti, a norma dell'art. 18. § 1;
 - g. istituire le Sezioni ausiliarie, a norma dell'art. 74 § 3;
 - h. previa approvazione del Vice Gran Cancelliere, nominare i Decani, a norma dell'art. 32, § 1;
 - i. sottoporre al Vice-Gran Cancelliere le informazioni necessarie per la promozione dei Docenti al grado di Professori Ordinari o Straordinari, a norma dell'art. 27 § 10;
 - j. nominare i Docenti Invitati, su proposta del Decano;
 - k. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, il Senato dell'Università, il Consiglio Economico e la Consulta finanziaria;
 - l. rendere esecutive le decisioni del Consiglio Direttivo;
 - m. nominare, sentito il Consiglio Direttivo, il Cappellano dell'Università, il Segretario Generale, l'Economo, il Bibliotecario, il Direttore dell'Ufficio del Personale, l'Archivista e il Direttore dell'Information Systems;
 - n. sentito il Consiglio del Rettore, nominare i membri del Consiglio della Biblioteca e del Consiglio dell'Archivio;
 - o. dirimere le controversie sorte all'interno dell'Università, salvo il diritto della parte lesa di ricorrere in *suspensivo* ad una autorità superiore;
 - p. coltivare personalmente le relazioni con i benefattori;
 - q. riferire al Vice Gran Cancelliere le questioni più gravi;
 - r. inviare ogni anno alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico dell'Università⁵³.
- § 5. Nell'adempimento di questi compiti viene coadiuvato dai Vice-Rettori che hanno ed esercitano le facoltà abituali loro delegate a norma degli *Statuti* e del *Regolamento Generale dell'Università*⁵⁴. Nell'interesse dell'Università e sentito il Consiglio Direttivo, può delegare altri compiti specifici di sua competenza ad altri membri della comunità universitaria.
- § 6. Qualora lo ritenga necessario, ha il diritto di convocare, proporre argomenti di discussione e partecipare di persona o attraverso un delegato a tutti i Consigli e alle riunioni dell'Università e decidere riguardo alle questioni che non siano espressamente riservate ad altre autorità Universitarie.
- § 7. Risponde al Vice Gran Cancelliere riguardo l'esercizio delle proprie funzioni.
- § 8. Per la nomina del Rettore, il Consiglio Direttivo, secondo la procedura stabilita dal *Regolamento Generale dell'Università*⁵⁵, sceglie cinque nomi e li propone al Vice-Gran Cancelliere. Tra questi lo stesso Vice Gran Cancelliere, se ritiene che la cosa non debba essere sottoposta ad ulteriore studio

⁵³ Cfr. *Ordinationes* Congr. pro Institutione Cattolica ad Const. Apost. *Sapientia Christiana*, rite exequendam, art. 14, §6 (cfr. nota 51).

⁵⁴ Cf. Reg., artt. 26-29.

⁵⁵ Cf. Reg., artt. 5-12.

del Consiglio, presenta tre nomi al Romano Pontefice, il quale, ascoltata la relazione del Gran Cancelliere, nomina il Rettore.

- § 9. Il Rettore rimane in carica tre anni. Al compimento del mandato, il Vice-Gran Cancelliere, sentito il parere del Consiglio Direttivo e su approvazione del Gran Cancelliere, può confermarlo ancora una volta per i tre anni immediatamente successivi. Dopo il secondo triennio bisogna seguire nuovamente la procedura descritta nel § 8 di questo stesso articolo; se viene eletto di nuovo, il mandato cessa definitivamente alla fine del nuovo triennio.

ART. 22 - Vice-Rettori

- § 1. I Vice-Rettori, che devono essere membri della Compagnia di Gesù, coadiuvano il Rettore nel governo dell'Università secondo le norme degli *Statuti* e del *Regolamento Generale dell'Università*⁵⁶.
- § 2. I Vice-Rettori sono proposti dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, e nominati dal Vice-Gran Cancelliere. Quando entra in carica il nuovo Rettore, il mandato dei Vice-Rettori termina non appena ne vengono nominati altri.
- § 3. Il dovere principale dei Vice-Rettori è quello di mettere in atto, secondo le intenzioni del Rettore e all'interno delle competenze loro assegnate, gli orientamenti proposti dalle autorità competenti per il buon andamento dell'Università.
- § 4. I progetti più importanti, una volta approvati dal Rettore, vengono da loro realizzati autonomamente, nell'ambito della propria competenza, a norma dell'art. 26, § 2. a.
- § 5. Rispondono dell'esercizio dei propri doveri al Rettore.

ART. 23 - Vice Rettore Universitario

- § 1. In virtù del suo ufficio, il Vice Rettore fa le veci del Rettore qualora questi abbia un impedimento o sia assente, e governa l'Università secondo l'intenzione del Rettore. Quando la carica di Rettore è vacante, il Vice Rettore assume gli stessi diritti e doveri del Rettore, fermo restando il suo obbligo di mettere in atto quanto previsto negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università*⁵⁷ riguardo la nomina del nuovo Rettore.
- § 2. In virtù delle facoltà a lui abitualmente delegate, promuove lo spirito ignaziano dell'Università e tutto ciò che riguarda la formazione integrale e il bene comune di tutta la comunità universitaria.
- § 3. È di sua competenza:
- a. sovrintendere l'operato della Cappella Universitaria;
 - b. presiedere l'Assemblea dei Rappresentanti di Classe, di cui all'art. 69;
 - c. concedere agli studenti sussidi economici.
- § 4. Per il corretto adempimento dei suoi compiti, è coadiuvato dalle Commissioni di studio o di consulta approvate dal Rettore.

ART. 24 - Il Vice Rettore Accademico

- § 1. In virtù delle facoltà a lui abitualmente delegate, gestisce gli ambiti accademici dell'Università. Il suo compito principale è quello di provvedere a che in tutte le Facoltà, Istituti e Centri, vengano osservate le linee guida espresse dalle Autorità Superiori dell'Università in merito all'ordine degli studi, all'appropriata pedagogia dei docenti, alla qualità accademica della ricerca e all'adattamento dei programmi alle necessità odierne della Chiesa e della società.

⁵⁶ Cf. Reg., artt. 26-29.

⁵⁷ Cf. Reg., artt. 5-12.

§ 2. È quindi suo compito :

- a. curare tutto ciò che riguarda la gestione accademica delle Facoltà, fatti salvi i diritti concessi ai Decani dagli *Statuta* e dal *Regolamento Generale dell'Università*⁵⁸;
- b. nominare gli Incaricati Associati, gli Incaricati, gli Assistenti e i Direttori di Dipartimento, su proposta del Decano;
- c. vigilare sulla gestione delle Sezioni Generali non accademiche per tutto quanto connesso alle questioni accademiche;
- d. avere cura degli Istituti aggregati e affiliati all'Università e decidere sulle questioni sorte di conseguenza;
- e. promuovere la qualità delle pubblicazioni dell'Università.

§ 3. Per adempiere correttamente ai propri doveri si consulta spesso con i Decani ed è coadiuvato dalle Commissioni Accademiche di cui all'art. 29.

ART. 25 - Vice Rettore Amministrativo

§ 1. In virtù delle facoltà a lui abitualmente delegate, ha la sovrintendenza dell'Università in ambito economico, materiale, lavorativo, giuridico e amministrativo.

§ 2. È di sua competenza :

- a. vigilare affinché i rapporti di lavoro siano regolati secondo principi di giustizia;
- b. curare l'amministrazione economica ordinaria dell'Università affinché proceda convenientemente ed efficacemente e perché siano preparati tempestivamente sia la certificazione esterna sullo stato economico dell'Università (*auditing*) che il bilancio economico annuo;
- c. prendersi cura dello stato patrimoniale;
- d. trovare risorse economiche per il sostentamento e lo sviluppo dell'Università, in contatto costante con le strutture per il *fund raising* del Consorzio⁵⁹;
- e. affrontare le controversie giuridiche, coadiuvato dagli esperti;
- f. provvedere alle necessità generali dell'Università;
- g. nominare, a norma dell'art. 83, § 2, i Responsabili delle Sezioni Ausiliarie.

§ 3. Per adempiere correttamente ai propri compiti :

- a. viene coadiuvato da un consiglio di esperti e da commissioni di studio;
- b. ha in assegnazione alcuni collaboratori, tra cui l'Economo e il Direttore dell'Ufficio del Personale;
- c. ha anche altri collaboratori, da lui stesso nominati a norma dell'art. 83. § 2 che gestiscono le Sezioni Ausiliarie, di cui all'art. 83. § 1.

⁵⁸ Cf. Reg., art. 30.

⁵⁹ Il Consorzio è costituito dalla Pontificia Università Gregoriana e dagli Istituti ad essa consociati, per volontà di Pio XI, che sono il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale.

SEZIONE B: AUTORITÀ COLLEGIALI DI TUTTA L'UNIVERSITÀ

ART. 26 - Consiglio del Rettore

§ 1. Il Consiglio del Rettore è formato dai Vice-Rettori e deve riunirsi più volte al mese sotto la presidenza del Rettore.

§ 2. I compiti fondamentali del Consiglio del Rettore sono:

- a. costituire un gruppo di scambio dove vengano presentate e decise le diverse proposte del Rettore e dei Vice-Rettori perché il governo dell'Università proceda unitariamente;
- b. discutere gli argomenti proposti dal Rettore, salva la competenza del Consiglio Direttivo;
- c. coadiuvare il Rettore nell'elaborazione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

ART. 27 – Consiglio Direttivo

§ 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale consultivo e decisionale che assiste permanentemente il Rettore nel governo dell'Università. In sede di Consiglio si discutono le questioni di maggiore importanza per la vita dell'Università soprattutto affinché vengano realizzati gli orientamenti generali espressi dal Gran Cancelliere o dal Vice Gran Cancelliere per tutto ciò che riguarda l'aspetto scientifico, didattico e pastorale dell'Università.

§ 2. È composto da:

- a. il Rettore;
- b. i Vice-Rettori;
- c. i Decani delle Facoltà, i Presidi degli Istituti.

§ 3. Il Rettore convoca il Consiglio almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

§ 4. Il Consiglio gode di voto deliberativo riguardo a :

- a. l'istituzione e la soppressione delle Facoltà o degli Istituti che, una volta convalidata dal Vice-Gran Cancelliere, deve essere approvata dalla Sede Apostolica;
- b. la stesura o la modifica degli *Statuti dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti* che, una volta convalidata dal Vice-Gran Cancelliere, deve essere approvata dalla Sede Apostolica;
- c. la modifica della struttura delle Facoltà o degli altri Istituti, che deve essere confermata dal Vice-Gran Cancelliere;
- d. la proposta di conferimento del dottorato "ad honorem", che ottenuto il *Nulla Osta* del Vice-Gran Cancelliere e della Sede Apostolica viene conferito dall'Università;
- e. il bilancio economico annuo e l'ammontare delle tasse accademiche, che devono essere approvati dal Vice Gran Cancelliere;
- f. la stesura o la modifica del *Regolamento Generale dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti*;
- g. i programmi accademici degli studi;
- h. le relazioni istituzionali con altre istituzioni accademiche;
- i. le norme che regolamentano le Sezioni Generali non accademiche;
- j. su proposta del Consiglio di Facoltà, l'uso delle diverse lingue, tenuto conto della natura internazionale dell'Università;
- k. le cause disciplinari più gravi riguardanti i docenti o gli studenti, a norma delle disposizioni contenute negli *Statuti e nel Regolamento Generale dell'Università*⁶⁰;
- l. l'elaborazione del calendario accademico.

§ 5. Il Rettore deve chiedere il consenso del Consiglio per:

- a. l'istituzione e la soppressione dei Centri Interdisciplinari e dei Centri di Ricerca;

⁶⁰ Cf. Reg., art. 64.

- b. gli atti di amministrazione straordinaria, soprattutto riguardo l'alienazione dei beni dell'Università e di qualsiasi altra operazione che possa arrecare nocumento alla condizione patrimoniale dell'Università.

§ 6. Il Consiglio deve essere udito per :

- a. la nomina del Cappellano dell'Università, del Segretario Generale, dell'Economo, del Bibliotecario, del Direttore dell'Ufficio del Personale, dell'Archivista e del Direttore dell'Informatin Systems;
- b. la costituzione delle Sezioni Ausiliarie, di cui all'art. 74. §. 3.

§ 7. Il Consiglio Direttivo stesso ha il compito di nominare il Rettore, secondo la procedura stabilita negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università*⁶¹.

§ 8. Prima che siano sottoposte le proposte di nomina al Vice-Gran Cancelliere, il Consiglio elabora un profilo delle qualità del Rettore, dei Vice Rettori e dei Decani. Inoltre vaglia le proposte relative alla promozione dei Professori ad una qualifica superiore.

§ 9. Il Segretario invia gli atti del Consiglio al Vice-Gran Cancelliere.

ART. 28 - Senato dell'Università

§ 1. Il Senato dell'Università, rappresentando la comunità universitaria, discute le questioni e le iniziative proposte e collabora al bene dell'Università attraverso i propri suggerimenti.

§ 2. Il Senato dell'Università è formato da:

- a. il Rettore;
- b. i Vice Rettori;
- c. i Decani delle Facoltà e i Presidi degli Istituti ai quali spetta tale diritto secondo gli *Ordinamenti dell'Università*⁶²;
- d. i Professori Ordinari e Straordinari delle Facoltà e degli Istituti ai quali spetta tale diritto secondo il *Regolamento Generale dell'Università*⁶³, eletti per la durata di tre anni dai Professori di ciascuna Facoltà o Istituto;
- e. i Direttori delle Sezioni Generali non accademiche dell'Università ai quali spetta tale diritto, a norma degli *Statuti e del Regolamento Generale dell'Università*⁶⁴;
- f. il Presidente dell'Associazione dei Rettori dei Collegi (ARPUG) e uno dei Rettori eletto dal Consiglio della stessa Associazione per la durata di due anni;
- g. gli Studenti dell'Università eletti per la durata di un anno a cui spetta tale diritto a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁶⁵.

§ 3. Il Senato deve essere udito per :

- a. la modifica degli *Statuti e del Regolamento Generale dell'Università*;
- b. l'istituzione e la soppressione delle Facoltà o degli Istituti;
- c. la modifica della struttura delle Facoltà e degli altri Istituti;
- d. l'elaborazione del calendario accademico;
- e. l'uso di diverse lingue nell'Università;
- f. il bilancio economico annuo e l'ammontare delle tasse accademiche degli studenti.

§ 4. È compito del Senato proporre quanto possa favorire il bene comune dei docenti, degli studenti e degli altri collaboratori affinché si crei una comunità universitaria protesa verso una comunione d'intenti.

⁶¹ Cf. Reg., artt. 5-12.

⁶² Cf. Reg., art. 42, §1c.

⁶³ Cf. Reg., art. 42, §1d.

⁶⁴ Cf. Reg., art. 42, §1e.

⁶⁵ Cf. Reg., art. 42, §1g.

§ 5. Il Senato deve essere convocato dal Rettore almeno tre volte l'anno, ed ogni qualvolta il Rettore stesso o il Vice-Gran Cancelliere lo ritengano opportuno, o qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Senato stesso. È compito del Rettore proporre gli argomenti da discutere e, attraverso il Rettore, del Vice Gran Cancelliere e dei membri del Senato, purché lo richieda per iscritto un terzo dei membri.

§ 6. Il Segretario Generale dell'Università stende gli atti del Senato e li inoltra al Vice Gran Cancelliere.

ART. 29 - Commissioni accademiche

§ 1. Le Commissioni accademiche, istituite a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁶⁶, sono gli organi consultivi che assistono il Vice Rettore Accademico nell'esercizio delle sue funzioni affinché le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo riguardanti le questioni accademiche, siano poste in pratica e di conseguenza i programmi delle Facoltà possano essere rivisti, svilupparsi e coordinarsi tra di loro.

§ 2. Le Commissioni, composte da membri di diritto ed eletti, sono presiedute dal Vice Rettore Accademico, che le convoca.

§ 3. Il numero, le funzioni e la composizione delle Commissioni sono stabilite dal *Regolamento Generale dell'Università*⁶⁷.

ART. 30 - Consiglio Economico

§ 1. Il Consiglio Economico è l'organo collegiale che aiuta il Rettore nella gestione delle questioni economiche.

§ 2. Il Consiglio, presieduto dal Rettore è formato da:

- a. il Vice-Rettore Amministrativo;
- b. l'Economo;
- c. quattro membri, nominati dal Vice-Gran Cancelliere per la durata di tre anni, su proposta del Rettore, almeno due dei quali devono appartenere alla comunità universitaria.

§ 3. Spetta al Consiglio esaminare e approvare le tasse accademiche degli studenti e il bilancio economico annuale dell'Università, nonché trattare gli atti di straordinaria amministrazione. Le conclusioni del suddetto Consiglio devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo e, se la circostanza lo richiede, al Vice-Gran Cancelliere.

§ 4. Il Consiglio deve essere convocato dal Rettore almeno due volte l'anno.

ART. 31 - Consulta finanziaria

§ 1. La Consulta finanziaria assiste il Rettore nella gestione efficiente ed attenta delle risorse finanziarie dell'Università.

§ 2. La Consulta, presieduta dal Rettore, è formata da:

- a. il Vice-Rettore Amministrativo
- b. almeno altri tre membri, nominati dal Rettore per la durata di tre anni, sentito il proprio Consiglio, i quali devono essere esperti di economia, di gestione finanziaria e diritto civile, ed inoltre essere moralmente integri.

§ 3. Il Consiglio deve essere convocato dal Rettore almeno due volte l'anno.

⁶⁶ Cf. Reg., art. 35.

⁶⁷ Cf. Reg., artt. 34-37.

PARTE SECONDA: GOVERNO DELLE FACOLTÀ

SEZIONE A: AUTORITÀ PERSONALI DELLE FACOLTÀ

ART. 32 - Decano della Facoltà

- § 1. Il Decano, che deve essere membro della Compagnia di Gesù e Professore della Facoltà, viene nominato dal Rettore per un triennio, sentito il Consiglio Direttivo e su approvazione del Vice Gran Cancelliere. Tuttavia, su approvazione del Vice Gran Cancelliere, può essere confermato dal Rettore ancora una volta per il triennio immediatamente successivo.
- § 2. In particolari circostanze il Rettore può nominare un Pro Decano, a norma del §1 di questo stesso articolo e del *Regolamento Generale dell'Università*⁶⁸.
- § 3. Il Decano presiede la Facoltà, la rappresenta e la governa secondo le direttive e le decisioni espresse dal Consiglio direttivo.
- § 4. È suo compito:
- a. fungere da collegamento tra gli organi superiori di governo e la Facoltà, affinché sia mantenuta la necessaria interazione tra gli orientamenti generali dell'Università e l'indole propria della Facoltà;
 - b. avere cura della Facoltà, soprattutto in merito alla qualità della ricerca e della docenza, tenendo conto dell'interdisciplinarietà, nonché di una razionale ottimizzazione di costi e distribuzione dei docenti;
 - c. per conto del Rettore ammettere o espellere gli studenti, di persona o tramite un delegato, secondo gli *Statuti della Facoltà*.
- § 5. Nel governo della Facoltà è attentamente coadiuvato dal suo Consiglio, di cui all'art. 36 e dai Consigli di cui agli art. 37, 38 e 39.
- § 6. Il Decano, qualora lo ritenga opportuno, può convocare tutti i docenti e gli studenti della Facoltà, o una loro rappresentanza, per scambi mutui di informazioni e per discutere questioni riguardanti la Facoltà.
- § 7. Il Decano deve riferire al Rettore sullo stato della Facoltà, soprattutto per quello che riguarda le decisioni del Consiglio di Facoltà.

ART. 33 - Direttore di Dipartimento

- § 1. Il Direttore di un Dipartimento di una Facoltà è nominato per un triennio dal Vice Rettore Accademico, su proposta del Decano, a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁶⁹.
- § 2. A lui compete, in virtù delle facoltà abituali delegategli dal Decano, a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁰, dirigere le attività accademiche del Dipartimento, promuovere l'unitarietà di intenti tra i docenti del Dipartimento e la loro interrelazione sia con la facoltà alla quale appartengono sia con le strutture accademiche dell'Università nelle quali insegnano.
- § 3. Il Direttore del Dipartimento dipende dal Decano della Facoltà e a lui risponde per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

⁶⁸ Cf. Reg., art. 17.

⁶⁹ Cf. Reg., art. 19.

⁷⁰ Cf. Reg., art. 31.

ART. 34 - Direttore del Centro Interdisciplinare

- § 1. Il Direttore del Centro Interdisciplinare, che deve essere Professore dell'Università, viene nominato dal Rettore, sentito il suo Consiglio.
- § 2. Il Direttore del Centro, che dipende dal Vice Rettore Accademico, dirige il Centro a norma del *Regolamento del Centro* e risponde per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni al Vice Rettore stesso e ai Decani implicati.

ART. 35 - Direttore del Centro di Ricerca

Il Direttore del Centro di Ricerca, che deve essere un Professore dell'Università, è nominato dal Rettore udito il suo Consiglio e risponde riguardo l'esercizio delle sue funzioni al Vice Rettore Accademico, dal quale dipende.

SEZIONE B: AUTORITÀ COLLEGIALI DELLE FACOLTÀ

ART. 36 - Consiglio del Decano

§ 1. Il Consiglio del Decano è un organo collegiale composto almeno da tre Professori della Facoltà, a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁷¹ e degli *Statuti* e del *Regolamento di Facoltà*. Esso coadiuva il Decano nel governo della Facoltà stessa e deve essere convocato in via ordinaria due volte al mese.

§ 2. Il Decano necessita del consenso del Consiglio:

- a. per designare gli Incaricati Associati, gli Incaricati e gli Assistenti, che devono essere nominati dal Vice Rettore Accademico;
- b. per assegnare i docenti alle diverse discipline secondo le necessità accademiche dell'Università;
- c. per definire le discipline prescritte alle quali devono essere assegnate i professori;
- d. per concedere la ripetizione dell'esame finale di qualche ciclo.

§ 3. Il Decano deve ascoltare il parere del Consiglio:

- a. per redigere l'elenco dei docenti che, soddisfatti i requisiti richiesti, devono essere proposti al Consiglio degli Ordinari, affinché siano promossi alla qualifica di Professore Ordinario o Straordinario, a norma degli *Statuti e del Regolamento Generale dell'Università*⁷²;
- b. per discutere le questioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà;
- c. per redigere l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà;
- d. per concedere la ripetizione dell'esame più di una volta.

§ 4. I *Regolamenti delle Facoltà* possono determinare anche altre materie per le quali è necessario il consenso del Consiglio del Decano o sentirne il parere.

ART. 37 - Consiglio di Facoltà

§ 1. Il Consiglio assiste collegialmente il Decano nel governo della Facoltà ed è di sua competenza trattare le questioni di maggiore importanza.

§ 2. Il Consiglio di Facoltà, presieduto dal Decano, è formato da:

- a. i Direttori dei Dipartimenti, laddove ci siano all'interno della Facoltà;
- b. un congruo numero di Professori, Incaricati Associati, Incaricati, Assistenti e studenti, determinato nel *Regolamento della Facoltà*.

§ 3. Il Consiglio gode del voto deliberativo:

- a. nella elaborazione o modifica degli *Statuti* e del *Regolamento della Facoltà* che, secondo gli *Statuti Generali dell'Università*, devono essere sottoposti alle autorità superiori;
- b. nella designazione dei nominativi da presentare al Rettore per la nomina del Decano;
- c. nella elezione del Consiglio del Decano a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁷³ e della *Facoltà*;
- d. nello stabilire le condizioni di ammissione ai diversi programmi di studio della Facoltà;
- e. nel proporre al Consiglio Direttivo l'uso delle lingue nella Facoltà, tenuto conto dell'unitarietà e della natura internazionale dell'Università;
- f. nell'approvare le proposte di conferimento del dottorato "ad honorem".

§ 4. Il Consiglio deve essere udito nei seguenti casi:

⁷¹ Cfr. Reg., art. 22.

⁷² Cf. Reg., art. 53.

⁷³ Cf. Reg., art. 22.

- a. adeguamento dell'attività accademica della Facoltà agli orientamenti generali dell'Università;
 - b. determinazione delle modalità per promuovere l'interdisciplinarietà e la collaborazione con tutte le altre strutture accademiche dell'Università;
 - c. redazione del bilancio preventivo della Facoltà che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo;
 - d. lo stato della Facoltà e la qualità accademica e pedagogica della docenza.
- § 5. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni semestre o ogni qualvolta il Decano o il Rettore lo ritengano opportuno e inoltre, allorquando una parte dei membri, determinata nel *Regolamento della Facoltà*, ne richieda la convocazione al Decano.
- § 6. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere nel Consiglio compete al Decano e tramite il Decano, al Rettore e al Vice Gran Cancelliere.
- § 7. Il Segretario del Consiglio, designato dal Decano, redige gli atti e li invia al Rettore e al Vice Rettore Accademico.

ART. 38 - Consiglio degli Ordinari

- § 1. Il Consiglio degli Ordinari, presieduto dal Decano, è un organo collegiale, costituito da tutti i professori Ordinari della Facoltà.
- § 2. Deve essere convocato dal Decano per decidere l'ammissione dei docenti al grado di professore Ordinario o Straordinario, secondo le modalità stabilite nel *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁴.
- § 3. Il Segretario del Consiglio, designato dal Decano, redige gli atti e li invia al Rettore e al Vice Rettore Accademico.

ART. 39 - Consiglio dei Professori

- § 1. Il Consiglio dei Professori, presieduto dal Decano, è un organo collegiale, costituito da tutti i professori della Facoltà.
- § 2. Il Consiglio gode del voto deliberativo:
- a. nel proporre i programmi di studi che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
 - b. nel proporre al Rettore la istituzione o la soppressione di un Dipartimento.
- § 3. Il Segretario del Consiglio, designato dal Decano, redige gli atti e li invia al Rettore e al Vice Rettore Accademico.

⁷⁴ Cf. Reg., artt. 49-51; 53.

Parte Terza: Modalità generali di procedura negli organi collegiali

ART. 40 - Natura degli organi collegiali dell'Università

§ 1. Le strutture collegiali di governo sono:

- a. per le questioni riguardanti tutta l'Università: il Consiglio del Rettore, il Consiglio Direttivo, il Senato dell'Università, le Commissioni Accademiche, il Consiglio Economico e la Consulta finanziaria;
- b. per le questioni riguardanti le Facoltà: il Consiglio del Decano, il Consiglio di Facoltà, il Consiglio degli Ordinari e il Consiglio dei Professori.

§ 2. I Consigli hanno funzione consultiva, deliberativa o anche elettiva, secondo quanto stabilito dagli *Statuti* e dal *Regolamento Generale dell'Università*.

§ 3. Tutti i Consigli devono comunque agire secondo le norme del diritto comune, degli *Statuti* e del *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁵.

ART. 41 - Convocazione

§ 1. Anche se il giorno della convocazione ordinaria fosse stato già determinato in precedenza, il Consiglio deve sempre essere convocato, a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁶, tramite lettera inviata a tutti coloro che ne abbiano diritto.

§ 2. Perché la seduta sia valida è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

§ 3. Tutti i membri del Consiglio o dell'Assemblea, legittimamente convocati, hanno l'obbligo di partecipare alle sedute a meno che non ne siano impediti.

§ 4. Coloro che presiedono il Consiglio possono convocare anche altre persone sia interne che esterne all'Università; queste ultime tuttavia non hanno voce né attiva né passiva.

ART. 42 - Procedure di svolgimento delle sedute collegiali

§ 1. Dopo un breve esame della questione, ha inizio la discussione, conclusa la quale, è necessario procedere alla votazione pubblica:

- a. se si tratta di voto deliberativo, vota anche il Presidente che, in caso di parità, dirime la questione; il Presidente deve rendere operative le decisioni del Consiglio.
- b. se si tratta di voto consultivo o di consenso, il Presidente non vota;
- c. in caso di voto consultivo, il Presidente può anche agire contro il voto della maggioranza; tuttavia non può farlo contro la decisione unanime dei membri del Consiglio, se non con l'approvazione del proprio Superiore accademico;
- d. se è necessario un voto di consenso, il Presidente non può agire senza averlo ottenuto.

ART. 43 - Procedure riguardanti elezioni di persone

§ 1. Qualora debbano essere elette persone per ricoprire degli incarichi, il Presidente provvede affinché tutti i membri del Consiglio ricevano l'elenco di coloro che hanno voce passiva nelle elezioni e che si proceda a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁷. Se per due volte di seguito la votazione è inefficace si votano i due candidati che hanno avuto la maggior parte di voti nell'ultima votazione.

⁷⁵ Cf. Reg., artt. 38-51.

⁷⁶ Cf. Reg., art. 38.

⁷⁷ Cf. Reg., art. 22 (Consiglio del Decano); art. 21 (membri del Senato); art. 35 (membri delle Commissioni accademiche); art. 85 (Rappresentanti degli studenti).

- § 2. Se devono essere elette più persone, si deve procedere con scrutini separati.
- § 3. Poiché il Consiglio deve presentare i nominativi, affinché l'autorità competente possa procedere alla nomina delle persone, si deve procedere secondo quanto stabilito dal *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁸.
- § 4. Per la presentazione dei nominativi per l'incarico di Rettore si segue la procedura speciale descritta nel *Regolamento Generale dell'Università*⁷⁹.
- § 5. Il voto deve essere personale e segreto, e deve esprimere chiaramente il nome prescelto; non è permesso dare il voto a se stessi.
- § 6. Deve essere sempre mantenuto il segreto sia sui giudizi espressi in Consiglio sia sull'esito delle votazioni.

⁷⁸ Cf. Reg., artt. 5-12; 16; 48, §2a; 17, §2; 22; 51; 54; 55, §3; 56; 78.

⁷⁹ Cf. Reg., artt. 5-12.

Titolo quinto

Docenti

ART. 44. – Categorie di Docenti

- § 1. I docenti stabili sono i professori Ordinari o Straordinari; gli altri docenti sono gli Incaricati Associati, gli Incaricati e gli Invitati.
- § 2. I professori Ordinari sono coloro che, con pieno e fermo diritto, sono cooptati nel collegio dei professori; i professori Straordinari sono coloro che con fermo ma non ancora pieno diritto sono cooptati nel collegio dei professori, perché non hanno ancora adempiuto le condizioni prescritte nell'art. 46 §6; gli Incaricati Associati sono coloro che non sono in alcuna Facoltà né Ordinari né Straordinari e sono assunti per un triennio; gli Incaricati sono coloro che non sono né Ordinari né Straordinari in alcuna Facoltà e insegnano per un semestre o un anno qualche corso; sono chiamati "Invitati" coloro che, essendo Ordinari o Straordinari in altra Facoltà o godendo meriti equipollenti, vengono invitati ad insegnare per un semestre o per un anno.
- § 3. L'incarico di Professore e di Incaricato Associato può essere pieno o parziale, a norma dei principi stabiliti nel *Regolamento Generale dell'Università*⁸⁰.
- § 4. I professori Ordinari e Straordinari e gli Incaricati Associati sono assegnati ad una sola Facoltà; possono essere inviati dal Decano ad insegnare in altra Facoltà dell'Università. Tuttavia per insegnare in altre istituzioni devono ottenere il consenso scritto del Rettore.

ART. 45 – Assistenti

Gli Assistenti possono essere assunti per un semestre o per un anno per aiutare i docenti e gli studenti.

ART. 46 – Condizioni per la nomina

- § 1. Per essere chiamati all'incarico di Assistente, si richiede almeno la Licenza o un titolo equipollente unitamente alla debita competenza.
- § 2. Per essere chiamati in qualità di Incaricato, si richiede il titolo di Dottorato o una adeguata competenza, comprovata da altri titoli o pubblicazioni.
- § 3. Per essere chiamati in qualità di Invitato, si richiede la qualifica di Ordinario o Straordinario in altra Facoltà, o altri meriti equivalenti.
- § 4. Per essere chiamati in qualità di Incaricato Associato, si richiede l'esercizio dell'insegnamento come Incaricato per un periodo di tre anni con soddisfazione all'interno dell'Università.
- § 5. Per essere elevati al grado di professore Straordinario, si richiede l'adesione piena agli intenti dell'Università, la pubblicazione, oltre la tesi o una sua parte, di altri scritti di valore scientifico, l'insegnamento previo in questa Università per tre anni come Incaricato Associato, l'acquisizione della capacità pedagogica per l'insegnamento e lo spirito di cooperazione nell'insegnamento e nella ricerca e nella dedizione personale alla Facoltà.
- § 6. Per essere elevati al grado di professore Ordinario, si richiede l'esercizio dell'insegnamento in questa Università per tre anni, come Professore Straordinario, la pubblicazione, nello stesso periodo, di nuovi scritti di valore scientifico e l'essersi distinti per spirito di collaborazione.
- § 7. Per chiamare in qualità di Professore colui che ha già insegnato in un'altra istituzione accademica, secondo le condizioni richieste nei §§ 5 e 6, si tenga conto sia dell'insegnamento svolto in essa e degli scritti pubblicati, sia del grado di cui si era insigniti in quella istituzione accademica.

⁸⁰ Cf. Reg. art. 59.

§ 8. Altri meriti scientifici equivalenti possono essere sostituiti alle condizioni descritte nei §§ 5 e 6.

ART. 47 – Nomina dei docenti

- § 1. I Professori Ordinari e Straordinari, vengono nominati dal Vice Gran Cancelliere su proposta del Rettore, secondo le procedure stabilite nel *Regolamento Generale dell'Università*⁸¹, e ottengono il mandato canonico. Gli Assistenti, gli Incaricati e gli Incaricati Associati, vengono nominati dal Vice Rettore Accademico su proposta del Decano; gli Invitati vengono nominati dal Rettore, su proposta del Decano.
- § 2. Affinché il Decano possa proporre gli Incaricati Associati, gli Incaricati, gli Assistenti e i Docenti Invitati, è richiesto il consenso del suo Consiglio. Affinché il Rettore possa proporre la nomina dei Professori Ordinari o Straordinari, è richiesto il consenso del Consiglio degli Ordinari della Facoltà.
- § 3. Per essere elevati alla qualifica di professore Straordinario, si richiede il conferimento del *Nulla osta* della Sede Apostolica, secondo l'art. 27, § 2 della Costituzione *Sapientia Christiana*.

ART. 48 – Assegnazione dei docenti

Il Decano, su consenso del proprio Consiglio, tenuto conto sia dell'importanza della materia sia della competenza del docente, determina le discipline da assegnare a ciascun docente.

ART. 49 – Diritti e Doveri dei docenti

- § 1. Tutti i docenti devono condurre una retta vita, avere integrità di dottrina e piena applicazione nell'incarico.
- § 2. Ai docenti è riconosciuta una giusta libertà sia nella ricerca che nell'insegnamento, con la quale possano contribuire efficacemente al continuo progresso della dottrina.
- § 3. Il compito di servire la verità nelle materie che riguardano la fede o che sono ad essa connesse, non può essere adempiuto se non in piena comunione con il Magistero vivente della Chiesa, in primo luogo del Romano Pontefice. Quindi nell'espletare la funzione di insegnare i docenti innanzitutto trasmettano ciò che appartiene al patrimonio acquisito della Chiesa o che con questo è strettamente connesso; esponano ciò che è nuovo in modo tale che venga manifestata la continuità nella verità. Ma le opinioni, le ipotesi, i giudizi che una ricerca qualificata propone devono essere presentati soltanto come tali.
- § 4. I Professori e gli Incaricati Associati devono prendere parte alle attività della Facoltà secondo la natura della propria dedizione all'Università, dando corsi, tenendo esami, dirigendo seminari, guidando dissertazioni e partecipando attivamente ai consigli e alle commissioni secondo quanto stabilito dal Decano.
- § 5. Tutti i Docenti, nell'ambito della propria dedizione all'Università, devono essere a disposizione per aiutare gli studenti a compiere gli studi.
- § 6. Tutti i Docenti considerino che le ricerche e le pubblicazioni scientifiche sono parte integrante del proprio incarico. A tal fine i Professori possono essere dispensati per un determinato periodo dall'incarico della docenza dal Vice-Rettore Accademico, previo consenso del Decano, secondo quanto stabilito nel *Regolamento Generale dell'Università*⁸².
- § 7. I Professori Ordinari e Straordinari hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella regione dell'Urbe.

⁸¹ Cf. Reg., artt. 49-51.

⁸² Cf. Reg., art. 61, §2.

ART. 50 – Cessazione dell’incarico di docenza

- § 1. Terminato l’anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d’età, i professori Ordinari e Straordinari divengono automaticamente Professori Emeriti e vengono esentati dal proprio incarico. Tuttavia possono insegnare fino al settantacinquesimo anno d’età, a norma del *Regolamento Generale dell’Università*⁸³.
- § 2. Il Consiglio Direttivo può concedere, a norma del *Regolamento Generale dell’Università*⁸⁴, il titolo di Professore Emerito a quei Professori Ordinari e Straordinari che abbiano lasciato l’Università e compiuto il sessantacinquesimo anno d’età, o anche prima, se siano stati Professori dell’Università per almeno 15 anni.
- § 3. Gli Incaricati Associati, gli Incaricati, gli Assistenti, e i Docenti Invitati, terminato l’anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d’età non vengono ulteriormente nominati.

ART. 51 – Sospensione o dimissione dall’incarico di docenza

- § 1. I Professori possono essere sospesi o dimessi dall’incarico di docenza, previa notifica, per causa grave, soprattutto di carattere dottrinale, dal Vice Gran Cancelliere, sentito il Consiglio Direttivo, avendo riguardo alla procedura indicata negli Ordinamenti della Costituzione *Sapientia Christiana*, art. 22, §§ 2 e 3.
- § 2. Le cause più gravi, che possono causare la sospensione o dimissione dall’incarico di docenza, sono soprattutto: sostenere una dottrina condannata dalla Chiesa, o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti; avere un comportamento esterno contrario alla morale cattolica; esercitare attività anche extrauniversitarie contrarie ai principi di questa Università; la violazione dell’etica professionale consistente nella pubblicazione –sotto proprio nome - di un’opera altrui o il grave plagio di essa. Le cause meno gravi, punibili con altre pene, sono elencate nel *Regolamento Generale dell’Università*⁸⁵
- § 3. Quanto nel citato art. 22, §§ 2 e 3 degli Ordinamenti della Costituzione *Sapientia Christiana* è detto a proposito del Gran Cancelliere, è da intendersi riferito al Vice Gran Cancelliere; ugualmente il Consiglio, di cui al § 2 del medesimo articolo, deve intendersi come il Consiglio Direttivo, che, su proposta del Rettore, può nominare una commissione competente che esamini la questione accuratamente e gliene riferisca.
- § 4. Gli Incaricati Associati, gli Incaricati e i Docenti Invitati, nell’esercizio delle proprie funzioni, possono, previa notifica, essere sospesi o dimessi dall’incarico di docenza in questa Università dal Rettore, ascoltato il Decano e il proprio Consiglio, per causa grave soprattutto di carattere dottrinale.

⁸³ Cf. Reg., art. 55, §3.

⁸⁴ Cf. Reg., art. 55, §3.

⁸⁵ Testo approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con lettera Prot. N. 806/1979 del 17 marzo 2016.

Titolo sesto

Ordinamento degli studi

PARTE PRIMA: GLI STUDI

ART. 52 – Finalità

- § 1. I programmi di studio nelle singole Facoltà dell'Università sono ordinati in modo tale che gli studenti possano conseguire una formazione integrale e organica, e, attraverso una adeguata acquisizione di conoscenze, raggiungano una propria sintesi personale e si mostrino capaci di coltivare un determinato ambito di ricerca.
- § 2. Nel definire l'oggetto di qualsiasi disciplina e nella scelta delle materie, i *Regolamenti delle Facoltà* devono tenere presenti le nuove acquisizioni della scienza, gli orientamenti specifici della Sede Apostolica e della Compagnia di Gesù, la cultura di origine degli studenti e i particolari requisiti del loro futuro lavoro.
- § 3. Di pari passo al rinnovamento della ricerca e della dottrina, rispettando la natura della disciplina, è necessario promuovere il dialogo con i cultori delle scienze, con i fratelli cristiani separati, con i membri di altre religioni, nonché con la cultura odierna.

ART. 53 – Metodologia

- § 1. La pedagogia applicata deve mirare a che gli studenti acquisiscano un metodo di lavoro e di ricerca interdisciplinare sia individualmente che in gruppo, e che gli studenti si rendano conto dell'importanza della formazione continua o permanente.
- § 2. Secondo i principi della pedagogia ignaziana deve essere curata il più possibile la relazione personale tra docente e discente, che comprenda non solo la trasmissione delle conoscenze, ma soprattutto dei valori naturali e sovranaturali, che la Chiesa propone come propri.

ART. 54 – Programmi di studio

- § 1. Le singole Facoltà, ognuna secondo la propria natura, offrono, dopo la formazione istituzionale, vari corsi che preparano gli studenti sia agli incarichi di insegnamento e di svolgimento di attività scientifiche, sia a renderli idonei ad assumere compiti specifici all'interno della Chiesa e della società.
- § 2. Cicli di studio :
- a. il Primo ciclo è ordinato al conseguimento del grado di baccellierato; ottenuto il quale, lo studente è reso capace di comprendere, trattare e illustrare ad altri le conoscenze acquisite.
 - b. il Secondo Ciclo, che suppone il primo, è ordinato al conseguimento del grado della Licenza, ottenuto il quale, il Licenziato è reso idoneo all'insegnamento nei Seminari Maggiori e nelle Scuole Superiori non universitarie, e a giudicare e dissertare sulle materie della propria specializzazione.
 - c. il Terzo ciclo, che suppone il secondo, è ordinato al conseguimento del grado di Dottorato; ottenuto il quale, il Dottore è reso idoneo ad insegnare nelle Università e a sviluppare la ricerca per il progresso scientifico della propria disciplina.
- § 3. Il *Regolamento generale dell'Università*⁸⁶ stabilisce il tempo entro il quale gli studenti devono completare il ciclo di studi.
- § 4. Le Facoltà inoltre propongono programmi particolari per ottenere il Master o il Diploma.

⁸⁶ Cf. Reg., art. 65, §3 e §5.

ART. 55 – Suddivisione generale delle discipline

- § 1. Le discipline sono sia “prescritte”, che riguardano maggiormente il fine perseguito dalla Facoltà e che sono obbligatorie per tutti, che “opzionali”, che aiutano in modo sussidiario o completano il curriculum degli studi e che devono essere scelte liberamente dagli studenti secondo la misura prescritta nel *Regolamento della Facoltà*.
- § 2. Specialmente nel secondo ciclo, per ciascuna specializzazione vengono assegnate discipline proprie che riguardano particolarmente il fine perseguito, mantenendo agli studenti una certa possibilità di scelta, determinata nel *Regolamento della Facoltà*; possono anche essere offerte discipline comuni alle diverse specializzazioni, da determinarsi nel programma degli studi della Facoltà.
- § 3. Secondo la natura di ciascun ciclo e di ciascuna disciplina, vi siano esercitazioni e seminari, dove gli studenti, sotto la direzione del docente, vengono introdotti nel lavoro scientifico privato e di gruppo, alla comprensione delle discipline, a valutare criticamente gli autori e a sviluppare il lavoro scientifico.

PARTE SECONDA : ESAMI

ART. 56 – Fine e metodo degli esami

Il profitto degli studenti è valutato dall'Università e la loro selezione progressiva è attuata per mezzo di esami orali e scritti e anche in altri modi, come con la loro partecipazione attiva alle scuole ed ai seminari e con dissertazioni scritte. È compito del Consiglio di Facoltà determinare le modalità ed il valore di queste prove, secondo gli *Statuti* e il *Regolamento della Facoltà*.

ART. 57 – Sessioni d'esame

- § 1. Esistono tre sessioni d'esami, alla fine di entrambi i semestri e prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Al di fuori delle suddette sessioni nessuno può sostenere esami senza un permesso speciale del Decano, concesso per iscritto.
- § 2. Gli esami delle singole discipline devono essere sostenuti nello stesso anno accademico nel quale si è assistito alle lezioni del corso. Il Decano, per giusta causa, può concedere un permesso scritto per rimandare l'esame, ma entro tre anni accademici da quello in cui il corso è stato seguito.
- § 3. L'esame non superato di qualunque materia può essere ripetuto una sola volta. In casi particolari il Decano, sentito il proprio Consiglio, può concedere un'ulteriore ripetizione. La ripetizione dell'esame finale di un qualunque ciclo non può essere concessa dal Decano senza il consenso del suo Consiglio.
- § 4. L'esame, una volta superato, non può essere ripetuto.

ART. 58 – Voti

- § 1. Il giudizio riguardo gli esami e le prove è espresso attraverso voti, con i quali si dichiara il grado di idoneità dello studente sia per la prosiegua degli studi sia per il conseguimento del titolo accademico.
- § 2. Il *Regolamento dell'Università*⁸⁷ determini il modo di esprimere i voti; i *Regolamenti della Facoltà* determinino il sistema di computo e il valore dei coefficienti per i diversi gradi o titoli.
- § 3. Gli studenti possono richiedere alla Segreteria Generale un attestato originale degli esami sostenuti.

⁸⁷ Cf. Reg., artt. 70-71.

PARTE TERZA : GRADI E TITOLI ACCADEMICI

ART. 59 – Diversità di gradi e titoli

- § 1. I gradi accademici che l'Università conferisce per autorità della Sede Apostolica tramite le Facoltà sono: il Baccellierato alla fine del primo ciclo; la Licenza alla fine del secondo ciclo; il Dottorato alla fine del terzo ciclo.
- § 2. L'Università inoltre, sia per autorità della Sede Apostolica, sia per propria autorità e a norma degli *Statuti* e dei *Regolamenti delle Facoltà*, conferisce altri titoli o diplomi.

ART. 60 – Requisiti per il conseguimento dei gradi

- § 1. Il *Regolamento Generale dell'Università*⁸⁸, e anche gli *Statuti* e i *Regolamenti delle Facoltà*, definiscono gli anni, gli studi, le prove, gli esami e le condizioni richieste per il conseguimento dei singoli gradi accademici.
- § 2. Gli studenti che aspirano ai diversi gradi siano selezionati accuratamente sia al momento dell'ammissione sia nel percorso curricolare degli studi affinché acquisiscano progressivamente maturità scientifica nel proprio campo, perché i gradi accademici conferiti dall'Università mostrino il loro pieno valore nel mondo scientifico.
- § 3. Nessuno sia ammesso ad un grado accademico più elevato, se, sostenuto l'esame richiesto, non ha ottenuto il voto stabilito nel *Regolamento della Facoltà* e conseguito il titolo del ciclo precedente.

ART. 61 – Conseguimento e attestazione dei gradi

- § 1. I gradi accademici si ottengono per legge una volta soddisfatti tutti e singoli i requisiti richiesti dagli *Statuti* e dal *Regolamento* sia *Generale dell'Università*⁸⁹ che *delle Facoltà*.
- § 2. Dopo il conseguimento del grado, viene consegnato d'ufficio dalla Segreteria Generale un documento nel quale vengono dettagliatamente descritti l'iter accademico compiuto e i voti ottenuti. Il diploma in pergamena, invece, viene confezionato su richiesta degli studenti che hanno conseguito il grado, secondo le norme stabilite nel *Regolamento Generale dell'Università*⁹⁰.

ART. 62 – Dottorato « ad honorem »

Il dottorato « ad honorem » può essere conferito dall'Università a persone degne di eccezione e particolarmente per meriti nelle scienze che sono insegnate nelle varie Facoltà. Per conferire questo titolo si richiede che il Consiglio della Facoltà interessata e il Consiglio Direttivo approvino la proposta e che, una volta ottenuto il *Nulla Osta* della Sede Apostolica, il Vice-Gran Cancelliere acconsenta.

⁸⁸ Cf. Reg., art. 65.

⁸⁹ Cf. Reg., artt. 65 e 77.

⁹⁰ Cf. Reg., art. 75.

Titolo settimo

Studenti

ART. 63 – Ammissione e categorie di studenti

- § 1. Le Facoltà dell'Università sono aperte a coloro che sono idonei, per condotta di vita e per previ titoli di studio, ad essere iscritti.
- § 2. Gli Studenti sono suddivisi in ordinari, straordinari e ospiti. Sono detti ordinari coloro che aspirano ai gradi accademici o ad altri titoli; straordinari coloro che portano a termine un determinato piano di studi nella Facoltà, ma non intendono tuttavia conseguire i gradi accademici in questa Università o non hanno ancora i requisiti necessari per ottenerli; ospiti sono coloro che frequentano solo qualche corso.

ART. 64 – Condizioni di ammissione

- § 1. Per essere ammessi all'Università gli studenti, tenuto conto di quanto richiesto dalla Sede Apostolica, consegnino:
- a. una lettera di presentazione attestante la propria moralità: i chierici e i seminaristi dal proprio Vescovo o dal Rettore del Collegio; i membri degli Istituti di Vita Consacrata o delle Società di Vita Apostolica dal proprio Superiore o dal Direttore d'Istituto; gli altri da un ecclesiastico.
 - b. la documentazione autentica degli studi previi e regolarmente portati a termine, richiesti dal *Regolamento Generale dell'Università*⁹¹ e della Facoltà, alla quale chiedono di essere iscritti.
- § 2. Nessuno sia ammesso come studente ordinario in alcuna Facoltà se non abbia ottenuto, a completamento degli studi previi, il titolo necessario per l'ammissione ad una Università civile nella nazione nella quale si siano ultimati gli studi.

ART. 65 – Iscrizione

- § 1. Per iniziare o proseguire gli studi nell'Università è richiesta regolare iscrizione, nel modo stabilito nel *Regolamento Generale dell'Università*⁹².
- § 2. Nessuno può essere iscritto come ordinario se è già iscritto come ordinario in altri Atenei, né essere iscritto come ordinario contemporaneamente in diverse Facoltà o Istituti di questa Università per il conseguimento di gradi accademici o altri titoli.
- § 3. Chi è iscritto all'Università Gregoriana o a uno qualunque degli Istituti consociati, menzionati nell'art. 1, § 2, può senza una nuova iscrizione frequentare le lezioni come ospite in qualunque di queste Istituzioni, purché osservi accuratamente le norme prescritte nei singoli Istituti, soprattutto riguardo agli esami.

ART. 66 – Valore degli studi compiuti in altra sede

- § 1. Gli Studi compiuti in altre Università o Facoltà Ecclesiastiche e i gradi accademici ivi conseguiti sono riconosciuti.
- § 2. I *Regolamenti delle Facoltà* determinino i criteri di valutazione degli studi compiuti in quelle Università o Istituti che non hanno facoltà di conferire gradi accademici ecclesiastici.
- § 3. Nessuno ottenga alcun grado accademico o titolo in questa Università se non sia stato iscritto almeno per un anno alla rispettiva Facoltà e non abbia soddisfatto tutti i requisiti che sono stabiliti dal *Regolamento della Facoltà*.

⁹¹ Cf. Reg., artt. 74-75.

⁹² Cf. Reg., artt. 80-82.

ART. 67 – Diritti degli Studenti

- § 1. Gli Studenti dell'Università, attraverso delegati liberamente da loro eletti a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁹³, hanno il diritto di partecipare con voce attiva negli organi collegiali che si occupano della vita e del governo dell'Università, a norma degli articoli 28, § 2, g. e art. 37, § 2, b.
- § 2. Gli Studenti possono costituire liberamente Associazioni o Organizzazioni, che promuovono sia il loro bene comune, sia la vita dell'Università e delle Facoltà, sia la propria formazione. E queste, se perseguono fini strettamente connessi all'attività accademica, possono essere riconosciute dall'Università stessa o dalle Facoltà, una volta presentati gli *Statuti*.
- § 3. Vista la peculiarità di questa Università, che si fonda sulla pedagogia ignaziana, tutti gli studenti hanno il diritto di chiedere ai docenti di essere seguiti personalmente durante il percorso di studi.
- § 4. Tutti gli iscritti all'Università hanno accesso alle strutture di studio, ricerca, spiritualità e svago offerte dall'Università.

ART. 68 – Doveri degli Studenti

- § 1. Poiché l'Università Gregoriana è “università delle nazioni” dove si riuniscono studenti e docenti provenienti da diverse culture e moltissime regioni, tutti hanno il dovere di costruire una comunità universitaria ove risaltino le relazioni interpersonali e la solidarietà, così che, pur mantenendo la propria cultura e la propria identità, gli studenti siano preparati a diversi incarichi nella Chiesa e nella società, che diviene di giorno in giorno sempre più pluralistica e interculturale.
- § 2. Gli Studenti sono tenuti alla frequenza delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e a completare i crediti che gli *Statuti* e i *Regolamenti* di ciascuna Facoltà determinano.
- § 3. Prima di iniziare il percorso di studi tutti gli studenti devono avere una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere proficuamente le lezioni e a partecipare attivamente nei seminari. Nella prosecuzione dello studio, devono conoscere anche le altre lingue che sono stabilite dal *Regolamento della Facoltà*.
- § 4. Al momento della prima iscrizione gli studenti contraggono l'obbligo di osservare fedelmente gli *Statuti* e i *Regolamenti dell'Università e delle Facoltà*, e le *Norme* che reggono le Sezioni non accademiche dell'Università e qualunque altra regola riguardante l'etica universitaria.
- § 5. Le violazioni degli obblighi degli studenti, sono soggette alle sanzioni prescritte nel *Regolamento Generale dell'Università*⁹⁴, salvo il diritto d'appello.

ART. 69 – Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

- § 1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è un organo di dialogo tra studenti e le autorità preposte al governo dell'Università per il perseguimento del bene della comunità universitaria. In essa vengono discussi i progetti che interessano tanto l'Università che gli studenti, ma che comunque riguardano l'Università tutta.
- § 2. L'Assemblea, presieduta dal Vice Rettore Universitario, è costituita dai Rappresentanti degli studenti, da loro stessi liberamente eletti a norma del *Regolamento Generale dell'Università*⁹⁵.
- § 3. L'Assemblea, che gode di voce consultiva, viene convocata almeno una volta al mese e le richieste della maggioranza dei presenti devono essere sottoposte all'esame delle autorità competenti.

⁹³ Cf. Reg., art. 85, §3 e §4.

⁹⁴ Cf. Reg., art. 87.

⁹⁵ Cf. Reg., art. 85, §3 e §4.

Titolo ottavo

Gestione amministrativa ed economica

ART. 70 – Capacità di possedere e amministrare beni

L'Università Gregoriana, quale persona giuridica canonicamente eretta e riconosciuta anche dal diritto civile, è capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali⁹⁶, osservando le disposizioni che sono stabilite dalla legge civile, canonica e propria della Compagnia di Gesù⁹⁷.

ART. 71 – Amministrazione dei beni

- § 1. Essendo i beni dell'Università beni ecclesiastici, il Romano Pontefice, in virtù del primato di governo, ne è il supremo amministratore e curatore⁹⁸. Tuttavia, in quanto beni propri della Compagnia di Gesù, quale persona giuridica, la loro alta vigilanza e amministrazione competono al Preposito Generale della Compagnia di Gesù.
- § 2. Ogni anno venga redatto il bilancio di tutta l'amministrazione che, una volta rivisto da una società di revisione (audit), sia inviato al Vice-Gran Cancelliere, il quale, allorché lo ritenga opportuno, può disporre anche una ispezione.
- § 3. Il Consiglio Direttivo decide a riguardo del preventivo economico annuo preparato dall'Economo, ed esaminato e approvato dal Consiglio Economico. Alla fine il Vice Gran Cancelliere lo approva.
- § 4. L'amministrazione ordinaria delle questioni economiche è competenza del Rettore, che la esercita attraverso il Vice-Rettore Amministrativo, coadiuvato dall'Economo.
- § 5. Nell'espletare questo incarico aiutano il Rettore il Consiglio Economico e la Consulta finanziaria.
- § 6. Per compiere atti di amministrazione straordinaria, sono necessari il pronunciamento del Consiglio Economico, il consenso del Consiglio Direttivo e il permesso del Vice-Gran Cancelliere il quale, se il caso lo richiede, deve ottenere licenza dalla Sede Apostolica⁹⁹.

ART. 72 – Acquisizione di beni

- § 1. Nel rispetto della legge, l'Università può acquisire beni mobili o immobili attraverso donazioni, alienazioni, tasse degli studenti o qualsiasi altro modo legittimo.
- § 2. Le tasse degli studenti, stabilite dal Consiglio Economico e dal Consiglio Direttivo, devono essere approvate dal Vice-Gran Cancelliere.
- § 3. Sia offerto un congruo aiuto, nel modo stabilito ogni anno dal Vice Rettore Universitario, agli studenti, affinché, a causa delle tasse da corrispondere, non siano preclusi gli studi a quelli che si prevede che li condurranno felicemente a termine.

ART. 73 – Retribuzioni

Siano corrisposte a tutti i docenti e i collaboratori dell'Università giuste retribuzioni:

- a. ai membri della Compagnia di Gesù sia corrisposta una somma congruente con l'opera prestata in favore dell'Università;
- b. coloro che non sono membri della Compagnia di Gesù, vengano assunti, secondo i principi della legge italiana, con un contratto di lavoro congruente con il servizio svolto¹⁰⁰.

⁹⁶ Cf. CIC can 634, §1.

⁹⁷ Cf. *Istruzione sull'amministrazione dei beni* (Ed. italiana), Roma, Curia Gen. Soc. Iesu, 2005.

⁹⁸ Cf. CIC can 1273.

⁹⁹ Cf. CIC can 638, §3.

¹⁰⁰ Cf. CIC can 1286, §2.

Titolo nono

Sezioni Generali non accademiche

ART. 74 – Diversità delle Sezioni Generali non accademiche

- § 1. Le Sezioni Generali non accademiche dell'Università si dividono in “principali”, perché direttamente collegate con il fine dell'Università, e “ausiliarie” perché solo indirettamente sono collegate ad esso.
- § 2. Le Sezioni Generali principali sono: La Cappellania Universitaria, la Segreteria Generale, l'Economato, la Biblioteca, l'Ufficio del Personale, l'Archivio e l'Information Systems.
- § 3. Su istanza del Vice-Rettore Amministrativo, le Sezioni Ausiliarie possono essere costituite, stabilmente o a tempo determinato, e soppresse dal Rettore, sentito il suo Consiglio, sia stabilmente che temporaneamente, secondo le diverse necessità dell'Università.

ART. 75 – Cappellania dell'Università

- § 1. Secondo la natura propria dell'Università Gregoriana la Cappella offre sostegno spirituale alla comunità dell'Università.
- § 2. È guidata dal Cappellano dell'Università, che deve essere un membro della Compagnia di Gesù, ed è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra candidati che godano di doti particolari per esercitare questo incarico, ed adempie al suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰¹.
- § 3. Il Cappellano è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sulle attività e sulle iniziative della Cappella.

ART. 76 – Segreteria Generale

- § 1. È una Sezione Generale che fa pubblica fede dei documenti e dei titoli accademici conferiti dall'Università, ne cura la conservazione e rende noto tutto quanto è necessario per una corretta organizzazione delle lezioni e degli esami.
- § 2. È diretta da un Segretario Generale, che è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra candidati che godono di una speciale formazione ed esperienza per espletare questa funzione, e adempie al suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰².
- § 3. Il Segretario Generale è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Segreteria Generale.

ART. 77 – Economato

- § 1. Gestito dall'Economo, coadiuva il Vice Rettore Amministrativo nell'amministrazione ordinaria dell'Università, soprattutto per quel che riguarda il controllo delle entrate e delle spese dell'anno corrente, e l'elaborazione del preventivo.
- § 2. L'Economo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano una speciale competenza in materia economica, e adempie al suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰³.
- § 3. L'Economo è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno riguardo le questioni economiche dell'Università.

¹⁰¹ Cf. Reg., art. 102.

¹⁰² Cf. Reg., art. 103.

¹⁰³ Cf. Reg., art. 105.

ART. 78 – Biblioteca

- § 1. Il Patrimonio librario dell'Università deve essere conservato con la massima cura e deve essere costantemente arricchito secondo le esigenze accademiche, in modo tale che la Biblioteca sia sempre fornita di libri, periodici e degli odierni mezzi informatici, che offrano i sussidi necessari tanto all'insegnamento, quanto all'apprendimento e alla ricerca.
- § 2. È diretta da un Bibliotecario, che è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra candidati che abbiano una speciale competenza bibliotecaria e adempie il suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰⁴. È compito del Bibliotecario decidere, con il consenso del Consiglio della Biblioteca, sullo sviluppo e sull'aggiornamento della Biblioteca stessa, sul bilancio economico, sulla politica delle acquisizioni e sulle cose di maggiore importanza. Le decisioni del Bibliotecario devono essere confermate dal Vice Rettore Accademico.
- § 3. Il Consiglio della Biblioteca, presieduto dal Bibliotecario, è costituito da quattro Professori o Incaricati Associati di diverse Facoltà, nominati per un triennio dal Rettore, sentito il suo Consiglio e deve essere convocato almeno tre volte l'anno dal Bibliotecario.
- § 4. La Biblioteca è retta da *Norme* proprie, proposte dal Consiglio della Biblioteca e approvate dal Consiglio Direttivo.
- § 5. Il Bibliotecario è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Biblioteca.

ART. 79 – Ufficio del Personale

- § 1. È compito di questo ufficio trattare le questioni di lavoro che riguardano i collaboratori, docenti e non docenti.
- § 2. Il Direttore dell'Ufficio, è nominato dal Rettore, su proposta del Vice-Rettore Amministrativo, sentito il Consiglio direttivo ed adempie al suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰⁵.

ART. 80 – Archivio

- § 1. Nell'Archivio dell'Università sono conservati accuratamente e ordinatamente i documenti riguardanti sia la storia della Compagnia di Gesù, sia la vita passata e odierna dell'Università Gregoriana, come anche gli scritti e i documenti autografi di molti Professori, che furono membri della Compagnia di Gesù. I documenti sono a disposizione dei ricercatori sia interni che esterni all'Università secondo le *Norme* proprie dell'Archivio, approvate dal Consiglio Direttivo e sotto la direzione dell'Archivista.
- § 2. L'archivista è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra candidati che abbiano speciale competenza in archivistica e adempie al suo ufficio a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰⁶.
- § 3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Archivista è coadiuvato dal Consiglio dell'Archivio, costituito da quattro docenti dell'Università nominati per un triennio dal Rettore, sentito il suo Consiglio.
- § 4. L'Archivista deve riferire al Senato dell'Università riguardo lo stato e le iniziative dell'Archivio, ogni qual volta il Rettore lo ritenga opportuno.

¹⁰⁴ Cf. Reg., art. 106.

¹⁰⁵ Cf. Reg., art. 107.

¹⁰⁶ Cf. Reg., art. 108.

ART. 81 – Information Systems

- § 1. Spetta a questo ufficio fornire gli strumenti informatici necessari alla vita e all'organizzazione dell'Università.
- § 2. È gestito da un Direttore, nominato dal Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, tra candidati che abbiano una speciale competenza informatica, ed esercita le sue funzioni a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰⁷.
- § 3. L'Information Systems abbia *Norme* proprie, approvate dal Rettore, sentito il suo Consiglio.
- § 4. Il Direttore dell'Information Systems è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e sulle iniziative dei servizi informatici.

ART. 82 - Altre Segreterie

Secondo le necessità accademiche dell'Università, possono essere istituite altre segreterie particolari a norma del *Regolamento Generale dell'Università*¹⁰⁸.

ART. 83 – Sezioni Ausiliarie

- § 1. Sono quelle che, sotto la direzione del Vice-Rettore Amministrativo, curano la manutenzione degli edifici e l'adeguamento degli arredi dell'Università.
- § 2. Coloro che dirigono le Sezioni Ausiliarie sono nominati dal Vice-Rettore Amministrativo, su approvazione del Rettore; il loro compito è determinato da *Norme* particolari approvate dal Rettore.

¹⁰⁷ Cf. Reg., art. 109.

¹⁰⁸ Cf. Reg., art. 110

INDICE

<i>Proemio storico</i>	pag. 3
<u>Titolo Primo: Natura della Pontificia Università Gregoriana</u>	
ART. 1 – Identità dell'Università	pag. 5
ART. 2 – Diritto di conferire gradi accademici	pag. 5
ART. 3 – Legame particolare con la Santa Sede	pag. 5
ART. 4 – Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù	pag. 6
ART. 5 – Personalità giuridica, ecclesiastica e civile	pag. 6
ART. 6 – Relazioni Internazionali e Nazionali	pag. 7
ART. 7 – Relazione con i Collegi	pag. 7
<u>Titolo Secondo: Fine della Pontificia Università Gregoriana</u>	
ART. 8 – Fine proprio	pag. 8
ART. 9 – Qualità della ricerca e della docenza	pag. 8
ART. 10 – Interdisciplinarietà	pag. 8
ART. 11 – Formazione intellettuale	pag. 9
ART. 12 – Formazione integrale	pag. 9
<u>Titolo Terzo: Struttura dell'Università Gregoriana</u>	
ART. 13 – Pluralità degli organi accademici	pag. 10
ART. 14 – Facoltà	pag. 10
ART. 15 – Istituto	pag. 10
ART. 16 – Centro Interdisciplinare	pag. 10
ART. 17 – Centro di Ricerca	pag. 11
ART. 18 – Dipartimento	pag. 11
<u>Titolo Quarto: Governo dell'Università Gregoriana</u>	
<i>PARTE PRIMA: GOVERNO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ</i>	
SEZIONE A: AUTORITÀ PERSONALI DI TUTTA L'UNIVERSITÀ	
ART. 19 – Gran Cancelliere	pag. 12
ART. 20 – Vice Gran Cancelliere	pag. 12
ART. 21 – Rettore	pag. 12
ART. 22 – Vice Rettori	pag. 14
ART. 23 – Vice Rettore Universitario	pag. 14
ART. 24 – Vice Rettore Accademico	pag. 14
ART. 25 – Vice Rettore Amministrativo	pag. 15
SEZIONE B: AUTORITÀ COLLEGIALI DI TUTTA L'UNIVERSITÀ	
ART. 26 – Consiglio del Rettore	pag. 16
ART. 27 – Consiglio Direttivo	pag. 16
ART. 28 – Senato dell'Università	pag. 17
ART. 29 – Commissioni accademiche	pag. 18
ART. 30 – Consiglio Economico	pag. 18
ART. 31 – Consulta Finanziaria	pag. 18
<i>PARTE SECONDA: GOVERNO DELLE FACOLTÀ</i>	
SEZIONE A: AUTORITÀ PERSONALI DELLE FACOLTÀ	
ART. 32 – Decano della Facoltà	pag. 19
ART. 33 – Direttore di Dipartimento	pag. 19
ART. 34 – Direttore del Centro Interdisciplinare	pag. 20

ART. 35 – Direttore del Centro di Ricerca	pag. 20
SEZIONE B: AUTORITÀ COLLEGIALI DELLE FACOLTÀ	
ART. 36 – Consiglio del Decano	pag. 21
ART. 37 – Consiglio di Facoltà	pag. 21
ART. 38 – Consiglio degli Ordinari	pag. 22
ART. 39 – Consiglio dei Professori	pag. 22
<i>PARTE TERZA: MODALITÀ GENERALI DI PROCEDURA NEGLI ORGANI COLLEGIALI</i>	
ART. 40 – Natura degli organi collegiali dell’Università	pag. 23
ART. 41 – Convocazione	pag. 23
ART. 42 – Procedure di svolgimento delle sedute collegiali	pag. 23
ART. 43 – Procedure riguardanti elezioni di persone	pag. 23
<u>Titolo Quinto: Docenti</u>	
ART. 44 – Categorie di Docenti	pag. 25
ART. 45 – Assistenti	pag. 25
ART. 46 – Condizioni per la nomina	pag. 25
ART. 47 – Nomina dei docenti	pag. 26
ART. 48 – Assegnazione dei docenti	pag. 26
ART. 49 – Diritti e Doveri dei docenti	pag. 26
ART. 50 – Cessazione dell’incarico di docenza	pag. 27
ART. 51 – Sospensione o dimissione dall’incarico di docenza	pag. 27
<u>Titolo Sesto: Ordinamento degli Studi</u>	
<i>PARTE PRIMA: GLI STUDI</i>	
ART. 52 – Finalità	pag. 28
ART. 53 – Metodologia	pag. 28
ART. 54 – Programmi di studio	pag. 28
ART. 55 – Suddivisione generale delle discipline	pag. 29
<i>PARTE SECONDA: ESAMI</i>	
ART. 56 – Fine e metodo degli esami	pag. 30
ART. 57 – Sessioni d’esame	pag. 30
ART. 58 – Voti	pag. 30
<i>PARTE TERZA: GRADI E TITOLI ACCADEMICI</i>	
ART. 59 – Diversità di gradi e titoli	pag. 31
ART. 60 – Requisiti per il conseguimento dei gradi	pag. 31
ART. 61 – Conseguimento e attestazione dei gradi	pag. 31
ART. 62 – Dottorato “ad honorem”	pag. 31
<u>Titolo Settimo: Studenti</u>	
ART. 63 – Ammissione e categorie di studenti	pag. 32
ART. 64 – Condizioni di ammissione	pag. 32
ART. 65 – Iscrizione	pag. 32
ART. 66 – Valore degli studi compiuti in altra sede	pag. 32
ART. 67 – Diritti degli Studenti	pag. 33
ART. 68 – Doveri degli Studenti	pag. 33
ART. 69 – Assemblea dei rappresentanti degli Studenti	pag. 33
<u>Titolo Ottavo: Gestione amministrativa ed economica</u>	
ART. 70 – Capacità di possedere e amministrare beni	pag. 34

ART. 71 – Amministrazione dei beni	pag. 34
ART. 72 – Acquisizione dei beni	pag. 34
ART. 73 – Retribuzioni	pag, 34

Titolo Nono: Sezioni Generali non accademiche

ART. 74 – Diversità delle Sezioni Generali non accademiche	pag. 35
ART. 75 – Capellania dell'Università	pag. 35
ART. 76 – Segreteria Generale	pag. 35
ART. 77 – Economato	pag. 35
ART. 78 – Biblioteca	pag. 36
ART. 79 – Ufficio del Personale	pag. 36
ART. 80 – Archivio	pag. 36
ART. 81 – Information Systems	pag. 37
ART. 82 – Altre Segreterie	pag. 37
ART. 83 – Sezioni Ausiliari	pag. 37